

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7.**

**Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Pari opportunità
- Art. 3 – Politiche regionali del lavoro

CAPO II  
ATTI DI PROGRAMMAZIONE

- Art. 4 – Piano triennale
- Art. 5 – Programma annuale
- Art. 6 – Consiglio per le politiche del lavoro
- Art. 7 – Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro

CAPO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 8 – Sistema regionale di formazione professionale
- Art. 9 – Formazione iniziale
- Art. 10 – Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 7 du 31 mars 2003,**

**portant dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Art. 1<sup>er</sup> – Finalités
- Art. 2 – Égalité des chances
- Art. 3 – Politiques régionales de l'emploi

CHAPITRE II  
ACTES DE PLANIFICATION

- Art. 4 – Plan triennal
- Art. 5 – Programme annuel
- Art. 6 – Conseil des politiques de l'emploi
- Art. 7 – Comité technique et scientifique des politiques de l'emploi

CHAPITRE III  
DISPOSITIONS EN MATIÈRE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

- Art. 8 – Système régional de formation professionnelle
- Art. 9 – Formation initiale
- Art. 10 – Formation continue pour le développement et le changement professionnel

- Art. 11 – Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa
- Art. 12 – Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo
- Art. 13 – Formazione per i rapporti di apprendistato
- Art. 14 – Formazione per i disabili
- Art. 15 – Formazione professionale integrata superiore
- Art. 16 – Formazione permanente
- Art. 17 – Formazione professionale e università
- Art. 18 – Attuazione delle iniziative formative
- Art. 19 – Sistema dei crediti e delle certificazioni
- Art. 20 – Convenzioni

CAPO IV  
SERVIZI PER L'IMPIEGO

- Art. 21 – Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego
- Art. 22 – Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale
- Art. 23 – Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego
- Art. 24 – Ufficio del consigliere di parità
- Art. 25 – Osservatorio economico e del mercato del lavoro
- Art. 26 – Centro di orientamento
- Art. 27 – Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati
- Art. 28 – Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati
- Art. 29 – Sistema informativo lavoro
- Art. 30 – Centri per l'impiego

CAPO V  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PERSONALE

- Art. 31 – Trasferimento del personale
- Art. 32 – Dotazione organica
- Art. 33 – Modalità di inquadramento

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,  
TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 – Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili
- Art. 35 – Disposizioni finanziarie
- Art. 36 – Abrogazioni
- Art. 37 – Disposizioni finali

- Art. 11 – Formation au travail indépendant ou coopératif et à la création d'entreprise
- Art. 12 – Formation pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle
- Art. 13 – Formation pour l'apprentissage
- Art. 14 – Formation pour les personnes handicapées
- Art. 15 – Formation professionnelle intégrée supérieure
- Art. 16 – Formation permanente
- Art. 17 – Formation professionnelle et université
- Art. 18 – Réalisation des actions formatives
- Art. 19 – Système des crédits et des certifications
- Art. 20 – Conventions

CHAPITRE IV  
SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI

- Art. 21 – Structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi
- Art. 22 – Structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle
- Art. 23 – Structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi
- Art. 24 – Bureau du conseiller à l'égalité des chances
- Art. 25 – Observatoire économique et du marché du travail
- Art. 26 – Centre d'orientation
- Art. 27 – Centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées
- Art. 28 – Comité pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées
- Art. 29 – Système informatique de l'emploi
- Art. 30 – Centres d'aide à l'emploi

CHAPITRE V  
DISPOSITIONS EN MATIÈRE  
DE PERSONNEL

- Art. 31 – Transfert de personnel
- Art. 32 – Effectifs
- Art. 33 – Modalités de reclassement

CHAPITRE VI  
DISPOSITIONS FINANCIÈRES,  
TRANSITOIRES ET FINALES

- Art. 34 – Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées
- Art. 35 – Dispositions financières
- Art. 36 – Abrogations
- Art. 37 – Disposition finale

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro).
2. La Regione interviene nei settori di cui al comma 1 con modalità atte ad assicurare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa, nonché nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
  - b) garantire la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione ed alla verifica delle linee programmatiche.
3. La Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e dell'Unione europea in materia di promozione dell'occupazione e dello sviluppo.

Art. 2  
(Pari opportunità)

1. La Regione raccorda e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l'impiego al principio di pari opportunità tra uomini e donne ed al raggiungimento della condivisione e della conciliazione tra tempi di lavoro ed attività di cura.

Art. 3  
(Politiche regionali del lavoro)

1. Le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati;
  - b) perseguire l'adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, la promozione dell'apprendistato, i tirocini formativi e d'orientamento, le borse di lavoro, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
  - c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle categorie degli svantaggiati, al diritto al lavoro dei disabili, ai destinatari della riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1<sup>er</sup>  
Finalités

1. La Région régleme les politiques actives de l'emploi, la formation professionnelle, la réorganisation des services d'aide à l'emploi ainsi que les modalités d'exercice des fonctions qui lui sont conférées au sens du décret législatif n° 183 du 10 avril 2001 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste concernant l'attribution à la Région de fonctions en matière d'emploi).
2. La Région intervient dans les secteurs visés au premier alinéa du présent article selon des modalités susceptibles de garantir l'efficacité, l'économicité et la transparence de l'action administrative et dans le respect des principes ci-après :
  - a) Intégrer, sur le territoire, les services d'aide à l'emploi, les politiques actives de l'emploi et les politiques de la formation ;
  - b) Garantir la participation des salariés, des employeurs et des travailleurs indépendants aux phases de proposition, d'évaluation et de vérification des lignes programmatiques.
3. L'action de la Région se conforme à l'action de l'État et de l'Union européenne en matière de promotion de l'emploi et du développement.

Art. 2  
Égalité des chances

1. L'action de la Région en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation et de services d'aide à l'emploi se conforme aux principes de l'égalité des chances entre hommes et femmes, de la division des responsabilités et de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Art. 3  
Politiques régionales de l'emploi

1. Les politiques actives régionales de l'emploi visent les objectifs suivants :
  - a) Promouvoir les initiatives susceptibles d'augmenter l'emploi et l'employabilité des jeunes et des sans-emploi ;
  - b) Encourager l'adaptabilité de la main-d'œuvre, s'il y a lieu par des incitations à l'intention des entreprises, par la promotion de l'apprentissage, par les stages d'orientation et de formation, par les bourses de travail et par les travaux d'utilité sociale ou collective ;
  - c) Faciliter la mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi, eu égard notamment aux personnes défavorisées, handicapées ou ayant droit aux postes réservés visés à l'art. 25 de la loi n° 223 du 23 juillet 1991 (Dispositions en matière de chômage

- attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), al sostegno e al reimpiego dei lavoratori in mobilità, alla promozione di contratti di solidarietà;
- d) promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione di imprese, individuali e collettive;
  - e) favorire le pari opportunità mediante azioni positive;
  - f) creare le condizioni fondamentali per la valorizzazione della concertazione con le parti sociali sui temi dello sviluppo economico e sociale in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000;
  - g) dotare la Valle d'Aosta di servizi per l'impiego innovativi, in coerenza con le politiche di sviluppo regionale;
  - h) potenziare l'osservatorio del mercato del lavoro regionale e del sistema economico;
  - i) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;
  - j) dotare la Valle d'Aosta di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato alle politiche del lavoro;
  - k) promuovere e diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l'osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l'elevazione della professionalità e l'affermazione della mobilità sociale;
  - l) svolgere ogni altro compito in materia di politiche del lavoro e ogni altra funzione già esercitati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 183/2001, nonché esercitare le funzioni e i compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l'articolazione e le competenze, secondo quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

## CAPO II ATTI DI PROGRAMMAZIONE

### Art. 4 (Piano triennale)

1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego, di seguito denominato Piano triennale.
2. Il Piano triennale indica:
  - a) gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;

- technique, de mobilité, d'allocations de chômage, d'application des directives européennes, d'orientation et de marché du travail), au soutien et au reclassement des travailleurs en mobilité et à la promotion des contrats emploi-solidarité ;
- d) Promouvoir et supporter l'activité des travailleurs indépendants ou associés et la création d'entreprises individuelles ou de sociétés ;
  - e) Favoriser l'égalité des chances entre hommes et femmes par des actions positives ;
  - f) Créer les conditions nécessaires à la valorisation de la concertation avec les partenaires sociaux sur les thèmes du développement économique et social, conformément aux objectifs fixés par le Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste signé le 17 mai 2000 ;
  - g) Doter la Vallée d'Aoste de services d'aide à l'emploi innovants, en cohérence avec les politiques de développement régional ;
  - h) Développer l'Observatoire économique et du marché du travail régional ;
  - i) Renforcer et consolider les actions et les instruments d'orientation ;
  - j) Doter la Vallée d'Aoste d'un système de formation professionnelle innovant et lié aux politiques de l'emploi ;
  - k) Promouvoir et diffuser la culture du travail sous toutes ses formes, le respect de la légalité et des dispositions des conventions collectives, l'amélioration des compétences professionnelles et la mobilité sociale ;
  - l) Permettre à la Région d'exercer toutes les autres fonctions en matière de politique de l'emploi, les compétences qu'elle exerçait déjà à la date d'entrée en vigueur du décret législatif n° 183/2001, ainsi que les fonctions et tâches que l'État lui a déléguées au sens de l'art. 2 dudit décret législatif.

2. Aux fins de l'exercice des fonctions et des tâches en matière d'emploi, le Gouvernement régional institue de nouvelles structures organisationnelles, modifie et actualise les structures existantes et en définit l'articulation et les missions, aux termes des art. 6, 7 et 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

## CHAPITRE II ACTES DE PLANIFICATION

### Art. 4 Plan triennal

1. En cohérence avec les indications du Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste, signé le 17 mai 2000, et en harmonie avec les mesures relevant du Fonds social européen, la Région définit un plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi, ci-après dénommé plan triennal.
2. Le plan triennal porte :
  - a) Les objectifs, les priorités et les types d'aide et d'action ;

- b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;
  - d) le modalità della valutazione e della verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.
3. Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:
- a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l'elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
  - b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
  - c) il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.
4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, in concomitanza con l'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.
6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

Art. 5  
(Programma annuale)

1. In esecuzione e in armonia con il Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

Art. 6  
(Consiglio per le politiche del lavoro)

1. È istituito il Consiglio per le politiche del lavoro quale

- b) Les destinataires ainsi que les outils et les dispositifs pour l'octroi des aides et la réalisation des actions ;
  - c) La ventilation des ressources financières globalement disponibles ;
  - d) Les modalités d'évaluation et de vérification de l'efficacité et de l'efficience des aides et des actions.
3. Le plan triennal est adopté suivant la procédure ci-après :
- a) Le Gouvernement régional délibère les orientations du plan triennal et confie l'élaboration de celui-ci à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ;
  - b) La structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle rédige le plan triennal et le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi, adopte la proposition de plan à soumettre à l'approbation du Conseil régional ;
  - c) Le Conseil régional approuve, par délibération, le plan triennal et les dépenses globales afférentes aux trois ans.
4. Lors de l'approbation du programme annuel visé à l'art. 5 de la présente loi, le Gouvernement régional peut actualiser le plan triennal, le conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 et les parties signataires du Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste entendus.
5. Chaque année, et de préférence lors de l'approbation du budget prévisionnel annuel, le Gouvernement régional présente son rapport sur l'état d'avancement du plan triennal au Conseil régional.
6. La réalisation du plan triennal est confiée à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 5  
Programme annuel

1. En application du plan triennal et conformément à celui-ci, le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi et des parties signataires du Pacte pour l'essor de la Vallée d'Aoste, adopte le programme annuel des mesures relevant des politiques actives de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi, préparé par la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 6  
Conseil des politiques de l'emploi

1. Est institué le conseil des politiques de l'emploi en tant

- sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.
2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge altresì le seguenti funzioni:
    - a) esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale;
    - b) formula proposte alla Giunta regionale sui problemi del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per l'impiego;
    - c) valuta la congruità delle attività della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale con gli obiettivi del Piano triennale;
    - d) sovrintende all'attività dei servizi per l'impiego con particolare riferimento alla trasparenza del servizio informativo e dei procedimenti di preselezione e d'incontro tra domanda e offerta del lavoro;
    - e) esprime parere preventivo sugli indirizzi e sulle direttive della Giunta regionale per la gestione delle risorse del Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 34;
    - f) svolge ogni altra funzione demandata a organismi analoghi dalla legislazione nazionale in materia di politica del lavoro, di formazione professionale e di servizi per l'impiego.
  3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:
    - a) dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;
    - b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
    - c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;
    - d) dal consigliere di parità;
    - e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
    - f) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
    - g) da un rappresentante delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.
  4. Il dirigente della struttura competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale partecipa alle sedute del Consiglio per le politiche del lavoro, al fine di garantire un adeguato supporto tecnico alle decisioni del medesimo.
  5. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
- qu'instance permanente de concertation et de participation des forces sociales à la planification et à la concrétisation des aides et des actions visées au plan triennal.
2. Le conseil des politiques de l'emploi exerce également les fonctions suivantes :
    - a) Exprime les avis prévus par la présente loi ou demandés par le Conseil ou le Gouvernement régionaux ;
    - b) Formule des propositions au Gouvernement régional sur les problèmes du marché du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, compte tenu des politiques de développement économique, social et des services d'aide à l'emploi ;
    - c) Évalue le degré de correspondance des actions de la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle avec les objectifs du plan triennal ;
    - d) Supervise l'action des services d'aide à l'emploi, notamment pour ce qui est de la transparence du service d'information et des procédures de présélection et de mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi ;
    - e) Exprime son avis préalable sur les orientations et sur les directives du Gouvernement régional pour la gestion des ressources du Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées visé à l'art. 34 de la présente loi ;
    - f) Exerce toutes les autres fonctions confiées aux organismes assimilés par la législation nationale en matière de politique de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi.
  3. Le conseil des politiques de l'emploi se compose :
    - a) Du président de la Région ou d'un assesseur délégué par celui-ci, en qualité de président ;
    - b) De quatre représentants de la Région nommés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional ;
    - c) Du président du Conseil permanent des collectivités locales ou de son délégué ;
    - d) De la personne exerçant les fonctions de conseiller à l'égalité des chances ;
    - e) De quatre représentants des organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l'échelon régional ;
    - f) De quatre représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelon régional ;
    - g) D'un représentant des associations des handicapés les plus représentatives à l'échelon régional.
  4. Le dirigeant de la structure compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle participe aux séances dudit conseil afin de fournir à celui-ci un apport technique ciblé.
  5. Le conseil des politiques de l'emploi est nommé pour cinq ans par arrêté du président de la Région.

6. Ai membri del Consiglio, esterni all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Consiglio può costituire comitati per l'approfondimento di tematiche specifiche, determinandone le funzioni, il presidente e la composizione e assicurando, in proporzione, la partecipazione di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio.
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio, su proposta del presidente, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo.

Art. 7  
*(Comitato tecnico-scientifico  
per le politiche del lavoro)*

1. Al fine di assicurare il contributo scientifico di esperti alla progettazione, alla proposta, alla valutazione e alla verifica delle attività di programmazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale della Regione, è costituito il Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro.
2. Fanno parte del Comitato, per un massimo di cinque componenti, esperti in materia di diritto del lavoro, politiche del lavoro e della formazione professionale, nominati dalla Giunta regionale.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 8  
*(Sistema regionale di formazione professionale)*

1. La Regione definisce il sistema della formazione professionale assicurando il raccordo con il sistema dell'istruzione e del mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego.
2. La formazione professionale mira a rendere effettivo il diritto al lavoro e la sua libera scelta, nonché a favorire l'elevazione professionale dei lavoratori nel quadro degli indirizzi dell'Unione europea e degli obiettivi del Fondo sociale europeo.
3. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati appartenenti all'Unione europea e, secondo la normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

6. Les membres du conseil des politiques de l'emploi qui n'appartiennent pas à l'Administration régionale perçoivent, pour chaque séance valablement déclarée ouverte, un jeton dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional.
7. En vue de l'approfondissement de certains thèmes spécifiques, le conseil des politiques de l'emploi peut constituer des comités dont il établit les fonctions, fixe la composition et nomme le président. Tous les acteurs représentés au sein du conseil doivent être proportionnellement représentés dans lesdits comités.
8. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil des politiques de l'emploi formule ses propres modalités de fonctionnement par un règlement adopté sur proposition du président.

Art. 7  
*Comité technique et scientifique  
des politiques de l'emploi*

1. Est institué le comité technique et scientifique des politiques de l'emploi ayant pour mission de fournir l'apport scientifique de spécialistes à la conception, à la proposition, à l'évaluation et au suivi de l'activité de planification des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de la Région.
2. Le comité se compose d'un maximum de cinq spécialistes en matière de droit du travail, de politiques de l'emploi et de formation professionnelle, nommés par le Gouvernement régional.
3. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE III  
DISPOSITIONS EN MATIÈRE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 8  
*Système régional de formation professionnelle*

1. La Région définit un système de formation professionnelle et le raccorde au système éducatif et au marché du travail, ainsi qu'aux politiques actives de l'emploi et aux services d'aide à l'emploi.
2. La formation professionnelle vise à concrétiser le droit au travail et le libre choix du travail, de même qu'à favoriser l'amélioration professionnelle des travailleurs dans le cadre des orientations de l'Union européenne et des objectifs du Fonds social européen.
3. La formation professionnelle est destinée aux citoyens italiens, aux citoyens des autres États membres de l'Union européenne et, aux termes de la législation en vigueur, aux citoyens des États n'appartenant pas à l'Union européenne et aux apatrides.

4. La Regione promuove e sostiene altresì le azioni formative attuate dalle imprese a favore degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi singoli o associati.

Art. 9  
(Formazione iniziale)

1. La formazione iniziale è rivolta ai giovani che hanno adempiuto l'obbligo scolastico o che ne sono prosciolti, nonché a quelli che hanno abbandonato i cicli di istruzione superiore.
2. La formazione iniziale è finalizzata all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro mediante il conseguimento di attestati di qualifica, di specializzazione e di competenze, rilasciati dalla Regione.
3. La formazione iniziale concorre a realizzare un canale alternativo al sistema di istruzione scolastico e all'apprendistato al fine di assolvere all'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

Art. 10  
(Formazione continua per lo sviluppo  
e il cambiamento professionale)

1. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è rivolta ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), ai lavoratori collocati in mobilità e ai lavoratori per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo.
2. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è finalizzata:
  - a) all'innalzamento della qualità delle risorse umane;
  - b) ad una maggiore utilizzazione del lavoro qualificato;
  - c) alla realizzazione di una più efficace competitività dell'impresa;
  - d) a favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa dell'impresa.
3. Ai fini della formazione continua per lo sviluppo ed il cambiamento professionale, sono considerati prioritari i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali o promossi dai loro enti bilaterali.

Art. 11  
(Formazione per il lavoro autonomo,  
cooperativo e per la creazione di impresa)

1. La formazione professionale può essere finalizzata al la-

4. La Région encourage et soutient les actions formatives réalisées par les entreprises en faveur tant des entrepreneurs que des personnels, ainsi que des travailleurs indépendants, seuls ou associés.

Art. 9  
Formation initiale

1. La formation initiale est destinée aux jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire ou libérés de l'obligation scolaire, ainsi qu'aux jeunes sortants non diplômés de l'enseignement secondaire.
2. La formation initiale a pour but l'insertion professionnelle des jeunes et est sanctionnée par des attestations de qualification, de spécialisation et de compétence délivrées par la Région.
3. La formation initiale relève de l'alternative au système scolaire et à l'apprentissage en vue de l'acquittement de l'obligation de formation sanctionnée par l'art. 68 de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d'investissements, délégation au Gouvernement aux fins de la refonte des incitations à l'emploi et de la réglementation de l'INAIL, et dispositions pour la réorganisation des caisses de sécurité sociale).

Art. 10  
Formation continue pour le développement  
et le changement professionnel

1. La formation continue pour le développement et le changement professionnel s'adresse aux personnes qui travaillent régulièrement, dont celles visées à l'art. 118 de la loi n° 388 du 23 décembre 2000 (Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriennal de l'État – Loi de finances 2001), aux travailleurs en mobilité et aux travailleurs pour lesquels la formation représente une condition préliminaire de recrutement avec ou sans le concours du Fonds social européen.
2. La formation continue pour le développement et le changement professionnel vise les objectifs suivants :
  - a) L'accroissement de la qualité des ressources humaines ;
  - b) Le recours plus fréquent aux travailleurs qualifiés ;
  - c) L'amélioration de la compétitivité de l'entreprise ;
  - d) La promotion de l'innovation technologique et organisationnelle de l'entreprise.
3. Aux fins de la formation continue pour le développement et le changement professionnel, priorité est donnée aux plans de formation concernant des entreprises ou des territoires donnés qui ont été établis de concert avec les partenaires sociaux ou par les organismes bilatéraux.

Art. 11  
Formation au travail indépendant ou  
coopératif et à la création d'entreprise

1. La formation professionnelle peut porter sur le travail in-



voro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa.

Art. 12  
*(Formazione per l'inserimento  
o il reinserimento lavorativo)*

1. La formazione professionale rivolta ai disoccupati e ai soggetti socialmente svantaggiati mira a far conseguire strumenti professionali, cognitivi e motivazionali, per entrare o rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro.

Art. 13  
*(Formazione per i rapporti di apprendistato)*

1. La formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolge nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.

Art. 14  
*(Formazione per i disabili)*

1. La formazione professionale rivolta ai disabili mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. La formazione professionale rivolta ai disabili può svolgersi anche mediante la stipulazione delle convenzioni d'integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999, o, nel caso del rapporto giuridico di apprendistato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 15  
*(Formazione professionale integrata superiore)*

1. La formazione professionale integrata superiore è rivolta ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso di un diploma d'istruzione superiore, o di competenze accreditate acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo.
2. La formazione professionale integrata superiore è finalizzata ad ampliare l'offerta formativa mediante l'acquisizione di specifiche professionalità o ruoli professionali.
3. La formazione professionale integrata superiore è svolta in raccordo con gli istituti di istruzione superiore, con le università e con il mondo del lavoro, anche in attuazione di disposizioni di legge e di programmi dello Stato e dell'Unione europea.

dépendant (entreprises unipersonnelles ou non), le travail au sein d'une coopérative ou la création d'entreprise.

Art. 12  
*Formation pour l'insertion  
ou la réinsertion professionnelle*

1. La formation professionnelle destinée aux personnes sans emploi et socialement défavorisées vise à fournir à ces dernières les compétences professionnelles, les connaissances et la motivation nécessaires à leur insertion ou réinsertion dans le monde du travail.

Art. 13  
*Formation pour l'apprentissage*

1. La formation professionnelle destinée aux jeunes sous contrat d'apprentissage est dispensée dans le respect des dispositions de la loi et des conventions collectives du travail.

Art. 14  
*Formation pour les personnes handicapées*

1. La formation professionnelle destinée aux personnes handicapées vise les objectifs énoncés à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) et à la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions pour le droit au travail des personnes handicapées).
2. La formation à l'intention des personnes handicapées peut être impartie dans le cadre de conventions d'intégration professionnelle passées au sens de l'art. 11 de la L. n° 68/1999 ou, dans les relations d'apprentissage, au sens du premier alinéa de l'art. 16 de la loi n° 196 du 24 juin 1997 (Dispositions en matière de promotion de l'emploi).

Art. 15  
*Formation professionnelle intégrée supérieure*

1. La formation professionnelle intégrée supérieure s'adresse aux jeunes et aux adultes, avec ou sans emploi, titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou justifiant de compétences certifiées acquises lors de précédents parcours éducatifs, formatifs ou professionnels accomplis après la scolarité obligatoire, et tient compte entre autres de la qualification obtenue à l'issue de cette dernière.
2. La formation professionnelle intégrée supérieure vise à élargir l'offre de formation en permettant l'acquisition de compétences et de rôles professionnels spécifiques.
3. La formation professionnelle intégrée supérieure est dispensée en collaboration avec les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré, les universités et le monde du travail, en application, entre autres, des dispositions de la loi et des programmes de l'État et de l'Union européenne.

Art. 16  
(Formazione permanente)

1. La formazione permanente è rivolta ai soggetti che hanno assolto l'obbligo formativo, indipendentemente dalla loro professionalità o titolo di studio.
2. La formazione permanente è finalizzata a garantire la continuità dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, quale diritto di cittadinanza nella società della conoscenza.
3. La formazione permanente è svolta in raccordo con il sistema dell'istruzione scolastica e delle università.

Art. 17  
(Formazione professionale e università)

1. La formazione professionale rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una università mira a far conseguire elevate professionalità, in particolare per profili carenti nel mercato del lavoro o necessari per lo svolgimento di ruoli manageriali.

Art. 18  
(Attuazione delle iniziative formative)

1. Le iniziative formative e orientative previste dal Piano triennale, dal Programma annuale e dai programmi operativi del Fondo sociale europeo, sono realizzate da soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto da specifica normativa.
2. L'accreditamento è l'atto con cui la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e di orientamento.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, definisce le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui al comma 2.

Art. 19  
(Sistema dei crediti e delle certificazioni)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
  - a) il sistema di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da percorsi formativi e da apprendimenti professionali ed individuali;
  - b) i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro.

Art. 20  
(Convenzioni)

1. L'attuazione delle iniziative formative o orientative è

Art. 16  
Formation permanente

1. La formation permanente s'adresse aux personnes ayant rempli leur obligation de formation, indépendamment de leur qualification professionnelle ou de leur titre d'études.
2. La formation permanente vise à garantir la continuité des apprentissages tout au long de la vie des individus, en tant que droit à la citoyenneté de la société de la connaissance.
3. La formation permanente est dispensée en collaboration avec le système éducatif et universitaire.

Art. 17  
Formation professionnelle et université

1. La formation professionnelle à l'intention des personnes justifiant d'un titre d'études délivré par une université vise à faire acquérir à celles-ci des compétences de pointe, notamment liées aux profils professionnels qui font défaut sur le marché du travail ou liées à l'exercice de fonctions managériales.

Art. 18  
Réalisation des actions formatives

1. Les initiatives de formation et d'orientation prévues par le plan triennal, le programme annuel et les programmes opérationnels du Fonds social européen sont réalisées tant par des organismes publics que par des organismes privés, pourvu qu'au cas où cela serait exigé par des dispositions spécifiques, ils soient accrédités.
2. L'accréditation est l'acte par lequel le Gouvernement régional reconnaît au demandeur la possibilité de concevoir et de réaliser des actions de formation professionnelle et d'orientation.
3. Le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi, définit les modalités et les conditions pour l'accréditation visée au deuxième alinéa du présent article.

Art. 19  
Système des crédits et des certifications

1. Le Gouvernement régional définit par délibération :
  - a) Le système de reconnaissance des crédits de formation obtenus à l'issue de parcours formatifs ou d'expériences d'apprentissage professionnel ou personnel ;
  - b) Les dispositifs de certification des acquis issus des parcours formatifs et des expériences d'apprentissage en milieu professionnel.

Art. 20  
Conventions

1. La réalisation des actions de formation et d'orientation

regolata da apposite convenzioni stipulate, a seguito di bando di gara a evidenza pubblica, se necessario, tra l'Amministrazione regionale e gli organismi erogatori di servizi formativi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:
  - a) gli obblighi assunti reciprocamente dalle parti;
  - b) i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative;
  - c) i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
  - d) le modalità della valutazione;
  - e) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
  - f) la previa accettazione della possibilità di verifiche e ispezioni.

#### CAPO IV SERVIZI PER L'IMPIEGO

##### Art. 21

*(Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego)*

1. Le funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego sono svolte nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego, organizzata secondo quanto previsto all'articolo 7 della l.r. 45/1995.
2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, stabilisce l'organico della struttura regionale di cui al comma 1.

##### Art. 22

*(Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale)*

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale:
  - a) elabora la proposta del Piano triennale e di aggiornamento annuale, nonché la proposta di Programma annuale;
  - b) attua gli interventi previsti dal Piano triennale e dal Programma annuale ed ogni altra attività in materia di politiche del lavoro che non sia demandata ad altre strutture;
  - c) elabora programmi ai fini della fruizione di fondi statali e comunitari e ne garantisce la realizzazione e la valutazione;
  - d) adempie alle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dai programmi operativi del Fondo sociale europeo;

est régie par des conventions ad hoc signées par l'Administration régionale et les organismes de formation, s'il y a lieu après passation d'un marché public, suivant les modalités définies par le Gouvernement régional.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article doivent prévoir :
  - a) Les obligations de chacune des parties ;
  - b) Les délais et les modalités de déroulement des actions ;
  - c) Les délais et les modalités de versement des financements ;
  - d) Les modalités d'évaluation ;
  - e) Les délais et les modalités d'établissement des comptes rendus des frais supportés ;
  - f) L'acceptation préliminaire des vérifications et des visites.

#### CHAPITRE IV SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI

##### Art. 21

*(Structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi)*

1. Les fonctions administratives en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi sont exercées par la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi, organisée aux termes de l'art. 7 de la LR n° 45/1995.
2. Le Gouvernement régional, sur avis du conseil des politiques de l'emploi, établit l'organigramme de la structure régionale visée au premier alinéa du présent article.

##### Art. 22

*(Structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle)*

1. La structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée des missions suivantes :
  - a) Élaborer les propositions de plan triennal et de mise à jour annuelle, ainsi que la proposition de programme annuel ;
  - b) Réaliser les mesures prévues par le plan triennal et par le programme annuel, ainsi que toute action en matière de politiques de l'emploi ne relevant pas d'autres structures ;
  - c) Préparer des programmes pour l'utilisation des fonds étatiques et communautaires et veiller à leur réalisation et à leur évaluation ;
  - d) Exercer les fonctions de planification, gestion, suivi et évaluation des mesures prévues par les pro-

- e) attua le linee di intervento regionali per lo sviluppo del sistema della formazione professionale e del lavoro per il raccordo degli stessi con il sistema dell'istruzione;
- f) fornisce assistenza tecnica alla progettazione, alla valutazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento di crediti formativi e della certificazione delle competenze e favorisce la sperimentazione e l'innovazione didattica e organizzativa;
- g) promuove strumenti e sussidi, anche multimediali, per la formazione professionale;
- h) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza e all'approfondimento delle tematiche oggetto della presente legge;
- i) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidata dalla Giunta regionale.

Art. 23

*(Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego)*

1. La struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego svolge le seguenti funzioni:
  - a) indirizza e coordina l'attività dei servizi per l'impiego costituiti sul territorio regionale e vigila sulla stessa;
  - b) cura la progettazione, il coordinamento e il mantenimento del Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 29, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza, sul riconoscimento e sulla certificazione di qualifiche, competenze e apprendimenti degli individui;
  - c) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità;
  - d) elabora gli indirizzi interpretativi e applicativi delle leggi sul mercato del lavoro;
  - e) cura la formazione, lo sviluppo e la gestione del personale dei servizi territoriali;
  - f) gestisce le vertenze collettive;
  - g) effettua l'istruttoria per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e svolge le procedure previste dalle leggi per la messa in mobilità dei lavoratori;
  - h) svolge ogni altra funzione sui servizi per l'impiego, demandata alla Regione da leggi statali e regionali e non attribuita dalla Giunta regionale ad altre strutture.

Art. 24

*(Ufficio del consigliere di parità)*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47

- grammes opérationnels du Fonds social européen ;
- e) Appliquer les lignes directrices régionales pour l'essor du système de la formation professionnelle et de l'emploi, en vue de les raccorder au système éducatif ;
- f) Fournir une assistance technique à la conception et à l'évaluation des apprentissages aux fins de la reconnaissance des crédits de formation et de la certification des acquis, et favoriser l'expérimentation et l'innovation pédagogique et organisationnelle ;
- g) Promouvoir la réalisation d'outils et de matériel multimédia ou autre, pour la formation professionnelle ;
- h) Organiser des séminaires et des congrès en vue de la vulgarisation et de l'approfondissement des thèmes faisant l'objet de la présente loi ;
- i) Appliquer toute autre mesure relevant de la politique de l'emploi qui lui serait confiée par le Gouvernement régional.

Art. 23

*Structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi*

1. La structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi exerce les fonctions suivantes :
  - a) Orienter, coordonner et surveiller l'activité des services d'aide à l'emploi sur le territoire régional ;
  - b) Concevoir, coordonner et gérer le système informatique de l'emploi visé à l'art. 29 de la présente loi, en cohérence avec les dispositions sur la transparence, la reconnaissance et la certification des qualifications, des acquis et des apprentissages des individus ;
  - c) Prendre les décisions relatives aux services fournis et vérifier la qualité de ces derniers ;
  - d) Formuler les orientations qui doivent régir l'interprétation et l'application des lois sur le marché du travail ;
  - e) Veiller à la formation, à l'épanouissement et à la gestion du personnel des services territoriaux ;
  - f) Gérer les différends collectifs d'ordre syndical ;
  - g) Assurer l'instruction des dossiers pour l'obtention du revenu extraordinaire de remplacement et pourvoir aux démarches prévues par la loi en vue de l'inscription des travailleurs sur les listes des travailleurs en mobilité ;
  - h) Exercer toutes les fonctions ayant trait aux services d'aide à l'emploi déléguées à la Région par des lois nationales ou régionales qui ne sont pas confiées, par le Gouvernement régional, à d'autres structures.

Art. 24

*Bureau du conseiller à l'égalité des chances*

1. Des espaces et des locaux appropriés sont mis à la disposition de la personne devant exercer les fonctions de conseiller à l'égalité des chances auprès de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi, aux termes du décret législatif n° 196 du 23 mai 2000 (Réglementation de l'activité des conseillères et des conseillers à l'égalité des chances et

della L. 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 25

*(Osservatorio economico e del mercato del lavoro)*

1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego è attivato l'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.
2. L'Osservatorio economico e del mercato del lavoro:
  - a) predispone il sistema permanente informativo di base sul mercato del lavoro e sul quadro evolutivo degli aggregati economici regionali. A tal fine effettua indagini e rilevazioni statistiche, nonché promuove ricerche ed elabora studi sul mercato del lavoro, sulla struttura produttiva e occupazionale della regione, sul fabbisogno qualitativo e quantitativo delle professionalità e sulle dinamiche demografiche e scolastiche della popolazione, curandone la diffusione mediante pubblicazioni, anche periodiche, o altre forme di comunicazione;
  - b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dei servizi per l'impiego;
  - c) valuta l'impatto occupazionale e formativo delle politiche del lavoro, delle politiche settoriali e di bilancio, delle politiche di sviluppo;
  - d) promuove attività di monitoraggio e ricerca in materia di accesso e inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli svantaggiati;
  - e) effettua ogni altra attività di studio in materia di lavoro demandata dalla Giunta regionale.

Art. 26

*(Centro di orientamento)*

1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale è costituito il Centro di orientamento.
2. Il Centro di orientamento fornisce alle persone gli strumenti per operare le scelte formative e professionali adeguate alle loro capacità e aspirazioni, nonché alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. L'attività di orientamento si realizza, in particolare, mediante:
  - a) l'informazione orientativa, fornita con tutti gli strumenti idonei, ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa, i sussidi audiovisivi, i supporti informatici, sia a livello collettivo che individuale;
  - b) gli stages formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli stages di orientamento rivolti ai disoccupati, ai diplomati e ai laureati;
  - c) l'orientamento formativo, mediante l'offerta di moduli mirati all'acquisizione di capacità orientative an-

disposizioni en matière d'actions positives, conformément à l'art. 47 de la loi n° 144 du 17 mai 1999).

Art. 25

*Observatoire économique et du marché du travail*

1. Un observatoire économique et du marché du travail est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi.
2. L'observatoire économique et du marché du travail est chargé des tâches suivantes :
  - a) Préparer la base de données permanente sur le marché du travail et sur l'évolution des agrégats économiques régionaux ; à cette fin, il mène des enquêtes et des relevés statistiques, parraine des recherches et élabore des études sur le marché du travail, sur la structure de la production et de l'emploi en Vallée d'Aoste, sur le type et le nombre d'emplois disponibles et sur les dynamiques démographiques et scolaires, et veille à leur diffusion par des publications, périodiques ou non, ou par toute autre forme de communication ;
  - b) Assurer le suivi et l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des politiques de l'emploi, de la formation professionnelle et des services d'aide à l'emploi ;
  - c) Évaluer l'impact en termes d'emploi et de formation des politiques de l'emploi, des politiques sectorielles et budgétaires et des politiques de développement ;
  - d) Promouvoir des actions de suivi et de recherche en matière d'accès au monde du travail et d'insertion professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées ;
  - e) Mener toute autre étude en matière d'emploi qui lui serait confiée par le Gouvernement régional.

Art. 26

*Centre d'orientation*

1. Un centre d'orientation est institué à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. Le centre d'orientation fournit aux usagers les outils pour faire des choix formatifs et professionnels adaptés à leurs capacités et à leurs aspirations, compte tenu des emplois offerts par le marché du travail. Le service d'orientation se concrétise notamment par les mesures suivantes :
  - a) Information par tous les moyens appropriés, y compris les moyens d'information de masse, les audiovisuels et les supports informatiques, à l'échelon tant collectif qu'individuel ;
  - b) Stages de formation, en collaboration avec les institutions scolaires et les universités, et stages d'orientation, à l'intention des sans emploi et des titulaires d'un diplôme ou d'une maîtrise ;

- che in relazione alle iniziative previste dal Piano triennale;
- d) la consulenza orientativa, anche mediante attività di tutoraggio e di accompagnamento delle persone nel percorso di ricerca del lavoro o di formazione;
  - e) il bilancio e l'evidenziazione delle competenze, anche avvalendosi di specifiche strutture, allo scopo di accertare l'effettiva professionalità;
  - f) ogni altra iniziativa orientativa connessa con il Piano triennale o collegata a nuovi insediamenti produttivi, anche mediante l'utilizzo del telelavoro, o del reperimento di professionalità mancanti sul territorio regionale.

Art. 27

*(Centro per il diritto al lavoro  
dei disabili e degli svantaggiati)*

1. Allo scopo di attuare il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, è istituito, nell'ambito della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l'impiego, il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
2. Il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati assicura l'applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della l. 68/1999. Esso in particolare:
  - a) cura la tenuta dell'elenco e la compilazione della graduatoria degli aspiranti al collocamento mirato, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio per le politiche del lavoro;
  - b) riceve la richiesta di avviamento da parte dei datori di lavoro interessati;
  - c) effettua gli avviamenti e gestisce il collocamento mirato;
  - d) stipula le convenzioni d'integrazione lavorativa;
  - e) eroga gli incentivi previsti dal Piano triennale o dalle norme vigenti;
  - f) svolge ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.

Art. 28

*(Comitato per il diritto al lavoro  
dei disabili e degli svantaggiati)*

1. Nell'ambito del Consiglio per le politiche del lavoro è istituito il Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
2. Fanno parte del Comitato tre esperti nel settore sociale e medico legale designati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e un componente designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.

- c) Orientation formative, par l'offre de modules visant à développer la capacité de s'orienter, compte tenu entre autres des initiatives prévues par le plan triennal ;
- d) Conseil d'orientation, s'il y a lieu par des services de tutorat et d'accompagnement dans la recherche d'un emploi ou d'une formation ;
- e) Bilan des compétences, s'il y a lieu par le recours à des structures spécifiques, en vue de l'évaluation des compétences réelles ;
- f) Services d'orientation divers ayant trait au plan triennal ou liés à l'implantation de nouvelles structures de production, s'il y a lieu par le recours au télétravail ou à la recherche de profils professionnels faisant défaut sur le territoire régional.

Art. 27

*Centre pour le droit au travail  
des personnes handicapées et défavorisées*

1. Aux fins de l'application du droit au travail des personnes handicapées et défavorisées, est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle et de services d'aide à l'emploi le centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées.
2. Le centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées veille à l'application des principes du placement ciblé, aux termes de la L. n° 68/1999, et plus précisément :
  - a) Tient le fichier et dresse le classement des aspirants au placement ciblé, sur la base des critères établis par le conseil des politiques de l'emploi ;
  - b) Reçoit les demandes d'initiation à l'emploi présentées par les employeurs intéressés ;
  - c) Pourvoit aux actions d'initiation à l'emploi et gère le service de placement ciblé ;
  - d) Passe les conventions d'intégration professionnelle ;
  - e) Verse les aides visées au plan triennal ou aux dispositions en vigueur ;
  - f) Exerce toute autre fonction confiée à la Région par les lois en matière de droit au travail des personnes handicapées et défavorisées.

Art. 28

*Comité pour le droit au travail  
des personnes handicapées et défavorisées*

1. Dans le cadre du conseil des politiques de l'emploi est institué le comité pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées.
2. Ledit comité se compose de trois spécialistes du domaine social et médico-légal désignés par le Gouvernement régional au sens de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) et d'un membre désigné par les associations des handicapés les plus représentatives à l'échelon régional.

3. Il Comitato relaziona al Consiglio per le politiche del lavoro in merito alla propria attività, collabora e fornisce indicazioni al Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, in particolare sui seguenti argomenti:
- valutazione delle residue capacità lavorative finalizzate alle attività del collocamento mirato;
  - individuazione degli strumenti idonei all'inserimento lavorativo;
  - eventuali controlli sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
  - realizzazione del collocamento mirato.

Art. 29  
(Sistema informativo lavoro)

- Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego è organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro. Esso opera in connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL), mediante accessi e scambi di dati secondo modalità da concordarsi tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Il sistema di cui al comma 1 è alimentato da immissioni di dati attinenti l'offerta e la domanda di lavoro nei Centri per l'impiego di cui all'articolo 30, nonché relativi alla partecipazione degli individui alle attività di formazione professionale previste nella presente legge.

Art. 30  
(Centri per l'impiego)

- Nell'ambito del territorio regionale sono istituiti, al fine di gestire i servizi territoriali per l'impiego, i Centri per l'impiego.
- Il bacino d'utenza dei Centri per l'impiego è determinato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento agricolo (SCICA), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- I Centri per l'impiego sono inseriti funzionalmente nella struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego.
- I Centri per l'impiego svolgono le seguenti funzioni:
  - accoglienza ed erogazione del servizio di informazione alle persone in cerca di occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro, agli studenti ed agli enti locali;
  - alimentazione degli archivi dell'offerta e della domanda di lavoro, avvalendosi del SIL, anche in relazione all'esercizio dell'obbligo formativo;
  - consulenza ai datori di lavoro per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la preselezione;
  - consulenza orientativa ed inserimento lavorativo in

3. Le comité rend compte de son activité au conseil des politiques de l'emploi et collabore avec le centre pour le droit au travail des personnes handicapées et défavorisées, auquel il fournit des indications concernant notamment :
- L'évaluation des capacités de travail des personnes en vue de leur placement ciblé ;
  - La définition d'instruments d'insertion professionnelle appropriés ;
  - Les contrôles sur la persistance des conditions d'inaptitude ;
  - Les modalités de placement ciblé.

Art. 29  
Système informatique de l'emploi

- Est institué, dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi, le système informatique régional de l'observation et du suivi du marché du travail. Ledit système est relié au système informatique de l'emploi dénommé *Sistema informativo lavoro (SIL)*, avec lequel il échange des données suivant les modalités qui seront définies de concert par la Région et le Ministère de l'emploi et des politiques sociales.
- Le système prévu au premier alinéa du présent article est alimenté par les données insérées depuis les centres d'aide à l'emploi visés à l'art. 30 et tenant à l'offre et à la demande d'emploi, ainsi qu'à la participation aux actions formatives évoquées par la présente loi.

Art. 30  
Centres d'aide à l'emploi

- Sont institués sur le territoire régional les centres d'aide à l'emploi, chargés de gérer les services territoriaux d'aide à l'emploi.
- Le ressort des centres d'aide à l'emploi est établi par le Gouvernement régional, compte tenu, entre autres, des sections de circonscription pour l'emploi et le placement agricole (SCICA) existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Du point de vue fonctionnel, les centres d'aide à l'emploi s'insèrent dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi.
- Les centres d'aide à l'emploi fournissent les services suivants :
  - Accueil et information à l'intention des demandeurs d'emploi, des travailleurs, des employeurs, des élèves et étudiants et des collectivités locales ;
  - Enrichissement, à l'aide du SIL, des fichiers sur l'offre et la demande d'emploi et sur les personnes ayant rempli leur obligation de formation ;
  - Conseil à l'intention des employeurs, en vue d'une mise en relation avec les demandeurs d'emploi et

- collegamento con il Centro orientamento regionale;
- e) attività connesse con l'attuazione dei piani triennali e assegnazione, quando necessario, dei casi particolari ai servizi specialistici o centralizzati;
  - f) selezione e avviamento dei lavoratori negli enti pubblici;
  - g) trasmissione dei dati rilevati e delle informazioni richieste alla struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego e all'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.
5. I Centri per l'impiego sono destinatari della comunicazione dell'avvenuta costituzione dei rapporti di lavoro, anche relativi alle quote di riserva, e della cessazione degli stessi.
6. Il Consiglio per le politiche del lavoro ha il diritto di accesso agli atti di gestione dei Centri per l'impiego allo scopo di verificare la trasparenza dell'attività svolta, anche sulla base di segnalazione da parte dei cittadini.

#### CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

##### Art. 31 *(Trasferimento del personale)*

1. Il personale di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 183/2001 è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione e inserito nell'organico della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995.

##### Art. 32 *(Dotazione organica)*

1. La Regione provvede a rideterminare la dotazione organica complessiva, in relazione all'effettivo trasferimento del personale di cui all'articolo 31, con la prima legge finanziaria successiva all'avvenuto trasferimento del personale stesso.

##### Art. 33 *(Modalità di inquadramento)*

1. Al personale di cui all'articolo 31 sono attribuiti categorie, posizioni e profili regionali corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'allegato A alla presente legge. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
2. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione corrispondenti, come definite all'alle-

- d'une présélection plus aisées ;
- d) Conseil d'orientation et insertion professionnelle, en collaboration avec le centre d'orientation régional ;
  - e) Activités liées à l'application des plans triennaux et, si besoin est, attribution des cas particuliers aux services spécialisés ou centralisés ;
  - f) Sélection et accompagnement des travailleurs des établissements publics ;
  - g) Transmission des données collectées et des informations requises à la structure compétente en matière de services territoriaux d'aide à l'emploi et à l'observatoire économique et du marché du travail.

5. Les centres d'aide à l'emploi sont informés de toute instauration ou interruption de rapports de travail, y compris en cas de postes réservés.
6. Le conseil des politiques de l'emploi a le droit d'accéder aux actes relatifs à la gestion des centres d'aide à l'emploi afin de contrôler la transparence de l'activité exercée, s'il y a lieu sur la base des observations des citoyens.

#### CHAPITRE V DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

##### Art. 31 *Transfert de personnel*

1. Le personnel visé au deuxième alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 183/2001 est inséré dans le cadre unique des personnels de la Région et dans l'organigramme du Gouvernement régional mentionné à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 45/1995.

##### Art. 32 *Effectifs*

1. La Région redéfinit ses effectifs en fonction des personnels effectivement transférés au sens de l'art. 31 de la présente loi dans le cadre de la première loi de finances qui suit le transfert desdits personnels.

##### Art. 33 *Modalités de reclassement*

1. Les personnels visés à l'art. 31 sont classés dans les catégories, les positions et les profils professionnels du statut régional correspondant aux aires fonctionnelles, aux positions économiques et aux profils du Ministère de l'emploi et des politiques sociales, sur la base de l'annexe A de la présente loi et conservent, aux fins juridiques et économiques, l'ancienneté acquise dans leur établissement d'origine.
2. Les personnels classés dans le cadre unique régional perçoivent le traitement prévu pour leurs catégories et leurs positions respectives, comme il appert de l'annexe



gato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della l.r. 45/1995.

3. Nell'ipotesi in cui, all'atto dell'inquadramento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta), da ultimo modificato dal regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 34  
*(Fondo regionale della Valle d'Aosta  
per l'occupazione delle persone disabili)*

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.
2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.
3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili.

Art. 35  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura:
  - a) con i trasferimenti statali previsti all'articolo 9 del d.lgs. 183/2001;
  - b) con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa di bilancio autorizzati annualmente con legge finanziaria, secondo criteri di gradualità collegati all'effettivo esercizio delle nuove funzioni conferite.
2. Gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'impiego trovano copertura ai sensi delle disposizioni riferite alle sezioni circoscri-

A de la présente loi, ainsi que les indemnités éventuellement prévues par les conventions collectives régionales visées au titre III de la LR n° 45/1995.

3. Au cas où un fonctionnaire aurait droit, au titre de son reclassement, à un traitement brut – composé des éléments fixes, continus et généraux – inférieur au traitement qui lui était versé dans son établissement d'origine, il conserve l'avantage acquis sous forme d'indemnité personnelle non résorbable.
4. Le reclassement dans le cadre unique régional est subordonné à la connaissance de la langue française attestée soit dans l'établissement d'origine, soit au sens du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le règlement régional n° 2 du 27 juin 2001.

CHAPITRE VI  
DISPOSITIONS FINANCIÈRES,  
TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 34  
*Fonds régional de la Vallée d'Aoste  
pour l'emploi des personnes handicapées*

1. Aux termes de l'art. 14 de la L. n° 68/1999, la Région institue le fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées.
2. Ledit fonds est alimenté par les ressources visées aux art. 5 et 15 de la L. n° 68/1999 et éventuellement par des crédits régionaux.
3. Le fonds susmentionné est destiné au financement des actions visées au quatrième alinéa de l'art. 14 de la L. n° 68/1999 et peut notamment concourir à la couverture des aides à l'insertion professionnelle des personnes handicapées prévues par les dispositions nationales et par les initiatives et les programmes régionaux.

Art. 35  
*Dispositions financières*

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est couverte par les ressources indiquées ci-après :
  - a) Crédits transférés par l'État au sens de l'art. 9 du décret législatif n° 183/2001 ;
  - b) Allocations prévues à cet effet dans l'état prévisionnel des dépenses du budget régional, autorisées chaque année par loi de finances suivant le critère de la progression, soit en fonction de l'exercice effectif des nouvelles tâches conférées à la Région en la matière.
2. Les dépenses pour la fourniture des locaux nécessaires au fonctionnement des centres d'aide à l'emploi sont couvertes aux termes des dispositions en vigueur en ma-

zionali per l'impiego di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) 17 febbraio 1989, n. 13;
  - b) 5 maggio 1983, n. 28.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3;
  - b) il numero 15 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1999, n. 3.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 19, continuano ad applicarsi gli articoli 22 e 23 della l.r. 28/1983.

Art. 37  
(Disposizione finale)

1. Le strutture regionali costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono operative entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 183/2001.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 marzo 2003.

Il Presidente  
LOUVIN

tière de sections de circonscription pour l'emploi visées à l'art. 3 de la loi n° 56 du 28 février 1987 (Dispositions sur l'organisation du marché du travail).

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 36  
Abrogations

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :
  - a) n° 13 du 17 février 1989 ;
  - b) n° 28 du 5 mai 1983.
2. Sont également abrogées les dispositions suivantes :
  - a) L'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 6 février 1995 ;
  - b) Le point 15 de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 3 du 17 août 1999.
3. Tant que la délibération visée à l'art. 19 de la présente loi n'est pas adoptée, les art. 22 et 23 de la LR n° 28/1983 demeurent applicables.

Art. 37  
Disposition finale

1. Les structures régionales constituées au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi deviennent opérationnelles dans les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret du président du Conseil des ministres visé au premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 183/2001.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 31 mars 2003.

Le président,  
Roberto LOUVIN

**ALLEGATO A**

**(Articolo 33, commi 1 e 2)**

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI, AREE FUNZIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON I PROFILI CATEGORIE E POSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AREE FUNZIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			PROFILI CATEGORIE E POSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE		
PROFILO	AREA FUNZIONALE	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	CATEGORIA	POSIZIONE
<i>Coordinatore amministrativo</i>	<i>C</i>	<i>C3</i>	<i>Istruttore amministrativo</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Funzionario amministrativo</i>	<i>C</i>	<i>C2</i>	<i>Istruttore amministrativo</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Funzionario socio-statistico economico</i>	<i>C</i>	<i>C2</i>	<i>Istruttore tecnico</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Specialista informatico</i>	<i>C</i>	<i>C2</i>	<i>Istruttore tecnico</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Collaboratore amministrativo</i>	<i>C</i>	<i>C1</i>	<i>Istruttore amministrativo</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Collaboratore socio-statistico economico</i>	<i>C</i>	<i>C1</i>	<i>Istruttore tecnico</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Esperto informatico</i>	<i>C</i>	<i>C1</i>	<i>Istruttore tecnico</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>Assistente amministrativo</i>	<i>B</i>	<i>B3</i>	<i>Segretario</i>	<i>C</i>	<i>C2</i>
<i>Tecnico informatico</i>	<i>B</i>	<i>B3</i>	<i>Programmatore</i>	<i>C</i>	<i>C2</i>
<i>Operatore amministrativo</i>	<i>B</i>	<i>B2</i>	<i>Operatore amministrativo</i>	<i>C</i>	<i>C1</i>
<i>Coadiutore</i>	<i>B</i>	<i>B1</i>	<i>Coadiutore</i>	<i>B</i>	<i>B2</i>
<i>Ausiliario</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>Usciere</i>	<i>A</i>	<i>A</i>

ANNEXE A

(Art. 33, premier et deuxième alinéas)

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DES POLITIQUES SOCIALES PROFILS, AIRES FONCTIONNELLES ET POSITIONS ÉCONOMIQUES			ADMINISTRATION RÉGIONALE PROFILS, CATÉGORIES ET POSITIONS		
PROFIL	AIRE FONCTIONNELLE	POSITION ÉCONOMIQUE	PROFIL	CATÉGORIE	POSITION
Coordinateur administratif	C	C3	Instructeur administratif	D	D
Cadre administratif	C	C2	Instructeur administratif	D	D
Cadre préposé aux statistiques socio-économiques	C	C2	Instructeur technique	D	D
Informaticien spécialiste	C	C2	Instructeur technique	D	D
Collaborateur administratif	C	C1	Instructeur administratif	D	D
Collaborateur préposés aux statistiques socio-économiques	C	C1	Instructeur technique	D	D
Informaticien	C	C1	Instructeur technique	D	D
Assistant administratif	B	B3	Secrétaire	C	C2
Technicien informatique	B	B3	Programmeur	C	C2
Agent administratif	B	B2	Agent administratif	C	C1
Agent de bureau	B	B1	Agent de bureau	B	B2
Auxiliaire	A	A	Huissier	A	A

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 175

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3501 del 23 settembre 2002);
- presentato al Consiglio regionale in data 1° ottobre 2002;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e V in data 4 novembre 2002;

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 175

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3501 du 23 septembre 2002) ;
- présenté au Conseil régional en date du 1<sup>er</sup> octobre 2002 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II<sup>ème</sup> et V<sup>ème</sup> en date du 4 novembre 2002 ;

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 4 marzo 2003, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere VIÉRIN Dino;</li><li>- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 6 marzo 2003, nuovo testo della II Commissione e relazione del Consigliere RINI;</li><li>- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 2003, con deliberazione n. 3112/XI;</li><li>- trasmesso al Presidente della Regione in data 26 marzo 2003.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- examiné par la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 4 mars 2003 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller VIÉRIN Dino ;</li><li>- examiné par la V<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 6 mars 2003 – nouveau texte de la II<sup>ème</sup> Commission et rapport du Conseiller RINI ;</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 mars 2003, délibération n° 3112/XI ;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 26 mars 2003.</li></ul> |
|---|--|

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
31 MARZO 2003, N. 7

**Note all'articolo 3:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede quanto segue:

«Riforma delle procedure di avviamento al lavoro.

1. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
2. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
3. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
4. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
5. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
6. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
7. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

12. [Comma abrogato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297].».

<sup>(2)</sup> L'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 prevede quanto segue:

«2. Funzioni e compiti.

1. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed in particolare:
  - a) collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;
  - b) collocamento obbligatorio;
  - c) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
  - d) collocamento dei lavoratori a domicilio;
  - e) collocamento dei lavoratori domestici;
  - f) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
  - g) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro ed in particolare:
  - a) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
  - b) incentivazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  - c) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;
  - d) promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  - e) predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
  - f) tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
  - g) lavori socialmente utili;
  - h) compilazione della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.
4. Al fine di realizzare compiutamente il collocamento e le politiche attive del lavoro riguardo ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, le competenti auto-

rità amministrative dello Stato nella regione comunicano tempestivamente al Presidente della regione ogni dato ed utile informazione circa la situazione occupazionale di detti cittadini nel periodo di loro permanenza nel territorio regionale.».

- (3) Gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevedono quanto segue:

«Art. 6

(Principi fondamentali di organizzazione)

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale è attuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:

- a) articolazione delle strutture dirigenziali regionali per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali secondo criteri di flessibilità, per rispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
- b) istituzione di strutture dirigenziali sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di strutture esistenti, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e razionalizzare la distribuzione delle competenze;
- c) introduzione di sistemi di verifica dei risultati, di monitoraggio e di valutazione, da applicare, in particolare, a procedimenti e procedure amministrative, a carichi di lavoro e indici di produttività, a incentivi alla produttività, alla qualità della produzione ed ai costi di produzione;
- d) introduzione di sistemi a tecnologia avanzata che consentano lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione regionale mediante una immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
- e) introduzione di procedure di contenimento e controllo della spesa globale per il personale;
- f) definizione dei criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico anche per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 9;
- g) definizione di un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale previa predisposizione di un piano programmatico del fabbisogno per singola struttura, da determinarsi sulla base dei servizi da erogare, tenuto conto dei carichi di lavoro;
- h) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica dei risultati;
- i) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso la realizzazione di un sistema di formazione permanente del personale regionale;
- l) introduzione di sistemi di valutazione dell'attività del personale.

Art. 7

(Struttura organizzativa)

1. L'Amministrazione regionale è organizzata in:
  - a) strutture permanenti, per funzioni ed attività di carattere continuativo;

b) strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti.

2. Le strutture permanenti si articolano in:

- a) strutture di primo livello individuate sulla base delle politiche e delle grandi aree di intervento regionale e delle attività istituzionali di programmazione, organizzazione, gestione delle risorse, funzionamento generale;
- b) strutture di secondo livello: sono unità organizzative complesse, individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;
- c) strutture di terzo livello: sono unità organizzative semplici, individuate sulla base di criteri di efficacia e di economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro.

3. Le strutture temporanee sono unità organizzative istituite per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da unicità, temporaneità e interfunzionalità; esse possono essere articolate in tre livelli, in modo analogo alle strutture permanenti.

4. I provvedimenti della Giunta regionale che istituiscono le strutture temporanee, stabiliscono:

- a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;
- b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
- c) i tempi di completamento del progetto;
- d) le modalità di condivisione delle risorse;
- e) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile della struttura temporanea;
- f) il trattamento economico complessivo del personale assegnato stabilendone l'equiparazione ai corrispondenti incarichi di struttura permanente.

5. Possono essere istituite, all'interno delle strutture di cui al comma 2, lett. a), b) e c), unità operative elementari, permanenti o temporanee, per l'espletamento di compiti specifici, da affidare alla responsabilità di dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale.

Art. 8

(Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche)

1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.

2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:

- a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
- b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;
- c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
- d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.

3. L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.».

**Nota all'articolo 9:**

- (4) L'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede quanto segue:

«68. Obbligo di frequenza di attività formative.

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
  - a) nel sistema di istruzione scolastica;
  - b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
  - c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
  - a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
  - b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (207), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'eserci-

zio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

**Nota all'articolo 10:**

<sup>(5)</sup> L'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede quanto segue:

«118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
  - a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
  - b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. [Comma abrogato dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.]
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
  - a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
  - b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.



14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

#### Nota all'articolo 14:

- <sup>(6)</sup> L'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

#### «11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui

all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
  - a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
  - b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
  - c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.».

- <sup>(7)</sup> L'articolo 16, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede quanto segue:

«1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.».

#### Nota all'articolo 21:

- <sup>(8)</sup> Vedasi nota 3.

#### Nota all'articolo 28:

- <sup>(9)</sup> La legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 22 aprile 1997.

#### Nota all'articolo 31:

- <sup>(10)</sup> L'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 prevede quanto segue:

«2. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è in servizio presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro - nonché presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla regione.»

<sup>(11)</sup> L'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, come modificato dall'articolo 31, comma 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 prevede quanto segue:

«1. Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale.

Sono istituiti i seguenti organici:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Corpo forestale valdostano;
- d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione;
- d bis) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.»

#### Nota all'articolo 33:

<sup>(12)</sup> Del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 è stato pubblicato il testo coordinato, aggiornato al regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2, sul 1° Supplemento al Bollettino ufficiale n. 31 del 27 luglio 2001.

#### Note all'articolo 34:

<sup>(13)</sup> L'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

«14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
  - a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
  - b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
  - c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.»

<sup>(14)</sup> L'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

«5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in

*un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.»*

L'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

«15. Sanzioni.

1. *Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.*
2. *Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.*
3. *Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.*
4. *Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.*
5. *Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.»*

<sup>(15)</sup> Vedasi nota 13.

**Note all'articolo 35:**

<sup>(16)</sup> L'articolo 9 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 prevede quanto segue:

«9. *Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate.*

1. *Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.*
2. *In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario nel quale essi sono stati integralmente svolti.*
3. *Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicem-*

*bre 1995, n. 549.»*

<sup>(17)</sup> L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 prevede quanto segue:

«3. *Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate.*

1. *I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.*

2. *L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.»*

**Note all'articolo 36:**

<sup>(18)</sup> La legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 concernente: «Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 10 del 28 febbraio 1989.

La legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 concernente: «Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 13 del 16 giugno 1983.

<sup>(19)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3 concernente: «Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997 e modificazione alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione)», prevedeva quanto segue:

«Art. 2

1. *La lett. c) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 13/1989 è sostituita dalla seguente:*

«c) *il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano triennale di politica del lavoro;»*

<sup>(20)</sup> Il numero 15 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale [anziché della «legge regionale» come erroneamente riportato nel testo di legge - N.d.R.] 17 agosto 1999, n. 3 concernente: «Riordino degli organi collegiali della regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)», prevedeva quanto segue:

«15) *gli articoli 11, 16 e 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28;»*

<sup>(21)</sup> Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28

prevedono, fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 19, quanto segue:

«Art. 22

*Attestato di qualifica e certificato di frequenza*

*Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito di una prova d'esame la Regione rilascia un attestato in base al quale gli Uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.*

*L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.*

*Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.*

*Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dalla direzione del Centro.*

Art. 23

*Esami*

*Le prove finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato dalla Regione, si svolgono alla presenza di commissioni esaminatrici costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

*Le singole commissioni sono così composte:*

*a) un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;*

*b) un esperto designato dal Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;*

*c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;*

*d) un esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;*

*e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;*

*f) i docenti del corso.*

*Ai membri delle commissioni di esame, eccezion fatta per i docenti del corso e per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai componenti le commissioni di esame nelle scuole statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.».*

**Nota all'articolo 37:**

<sup>(22)</sup> L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 prevede quanto segue:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto attiene le risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire.».

**Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.**

**Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
7 DICEMBRE 1998, N. 54

SEZIONE I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
7 DICEMBRE 1998, N. 54

**Loi régionale n° 8 du 31 mars 2003,**

**modifiant les lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) et n° 4 du 9 février 1995 (Élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal), modifiées en dernier lieu par la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 (Suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I<sup>ER</sup>

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE  
N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

I<sup>RE</sup> SECTION

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE  
N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

Art. 1 – Modificazione all'articolo 1	Art. 1 <sup>er</sup> – Modification de l'art. 1 <sup>er</sup>
Art. 2 – Modificazione all'articolo 11	Art. 2 – Modification de l'art. 11
Art. 3 – Modificazione all'articolo 16	Art. 3 – Modification de l'art. 16
Art. 4 – Modificazione all'articolo 17	Art. 4 – Modification de l'art. 17
Art. 5 – Sostituzione dell'articolo 19	Art. 5 – Remplacement de l'art. 19
Art. 6 – Inserimento dell'articolo 19bis	Art. 6 – Insertion de l'art. 19 bis
Art. 7 – Inserimento dell'articolo 19ter	Art. 7 – Insertion de l'art. 19 ter
Art. 8 – Inserimento dell'articolo 19quater	Art. 8 – Insertion de l'art. 19 quater
Art. 9 – Modificazione all'articolo 20	Art. 9 – Modification de l'art. 20
Art. 10 – Sostituzione dell'articolo 21	Art. 10 – Remplacement de l'art. 21
Art. 11 – Inserimento dell'articolo 21bis	Art. 11 – Insertion de l'art. 21 bis
Art. 12 – Sostituzione dell'articolo 22	Art. 12 – Remplacement de l'art. 22
Art. 13 – Sostituzione dell'articolo 23	Art. 13 – Remplacement de l'art. 23
Art. 14 – Modificazione all'articolo 24	Art. 14 – Modification de l'art. 24
Art. 15 – Modificazioni all'articolo 26	Art. 15 – Modification de l'art. 26
Art. 16 – Sostituzione dell'articolo 28	Art. 16 – Remplacement de l'art. 28
Art. 17 – Modificazione all'articolo 30	Art. 17 – Modification de l'art. 30
Art. 18 – Inserimento dell'articolo 30bis	Art. 18 – Insertion de l'art. 30 bis
Art. 19 – Inserimento dell'articolo 30ter	Art. 19 – Insertion de l'art. 30 ter
Art. 20 – Inserimento dell'articolo 30quater	Art. 20 – Insertion de l'art. 30 quater
Art. 21 – Sostituzione dell'articolo 31	Art. 21 – Remplacement de l'art. 31
Art. 22 – Sostituzione dell'articolo 33	Art. 22 – Remplacement de l'art. 33
Art. 23 – Modificazione all'articolo 34	Art. 23 – Modification de l'art. 34
Art. 24 – Modificazione all'articolo 35	Art. 24 – Modification de l'art. 35
Art. 25 – Modificazione all'articolo 36	Art. 25 – Modification de l'art. 36
Art. 26 – Modificazione all'articolo 37	Art. 26 – Modification de l'art. 37
Art. 27 – Modificazione all'articolo 38	Art. 27 – Modification de l'art. 38
Art. 28 – Sostituzione dell'articolo 48	Art. 28 – Remplacement de l'art. 48
Art. 29 – Sostituzione dell'articolo 49	Art. 29 – Remplacement de l'art. 49
Art. 30 – Inserimento dell'articolo 49bis	Art. 30 – Insertion de l'art. 49 bis
Art. 31 – Sostituzione dell'articolo 61	Art. 31 – Remplacement de l'art. 61
Art. 32 – Sostituzione dell'articolo 62	Art. 32 – Remplacement de l'art. 62
Art. 33 – Modificazione all'articolo 63	Art. 33 – Modification de l'art. 63
Art. 34 – Sostituzione dell'articolo 65	Art. 34 – Remplacement de l'art. 65
Art. 35 – Sostituzione dell'articolo 68	Art. 35 – Remplacement de l'art. 68
Art. 36 – Inserimento dell'articolo 69bis	Art. 36 – Insertion de l'art. 69 bis
Art. 37 – Sostituzione dell'articolo 70	Art. 37 – Remplacement de l'art. 70
Art. 38 – Inserimento dell'articolo 70bis	Art. 38 – Insertion de l'art. 70 bis
Art. 39 – Inserimento dell'articolo 70ter	Art. 39 – Insertion de l'art. 70 ter
Art. 40 – Modificazione all'articolo 73	Art. 40 – Modification de l'art. 73
Art. 41 – Sostituzione dell'articolo 75	Art. 41 – Remplacement de l'art. 75
Art. 42 – Modificazione all'articolo 77	Art. 42 – Modification de l'art. 77
Art. 43 – Modificazioni all'articolo 78	Art. 43 – Modification de l'art. 78
Art. 44 – Modificazione all'articolo 80	Art. 44 – Modification de l'art. 80
Art. 45 – Modificazione all'articolo 81	Art. 45 – Modification de l'art. 81
Art. 46 – Inserimento dell'articolo 81bis	Art. 46 – Insertion de l'art. 81 bis
Art. 47 – Inserimento dell'articolo 81ter	Art. 47 – Insertion de l'art. 81 ter
Art. 48 – Inserimento dell'articolo 81quater	Art. 48 – Insertion de l'art. 81 quater
Art. 49 – Inserimento dell'articolo 81quinquies	Art. 49 – Insertion de l'art. 81 quinquies
Art. 50 – Sostituzione dell'articolo 84	Art. 50 – Remplacement de l'art. 84
Art. 51 – Sostituzione dell'articolo 85	Art. 51 – Remplacement de l'art. 85
Art. 52 – Modificazione all'articolo 88	Art. 52 – Modification de l'art. 88
Art. 53 – Inserimento dell'articolo 89bis	Art. 53 – Insertion de l'art. 89 bis
Art. 54 – Modificazione all'articolo 91	Art. 54 – Modification de l'art. 91
Art. 55 – Sostituzione dell'articolo 93	Art. 55 – Remplacement de l'art. 93
Art. 56 – Sostituzione dell'articolo 94	Art. 56 – Remplacement de l'art. 94
Art. 57 – Sostituzione dell'articolo 95	Art. 57 – Remplacement de l'art. 95
Art. 58 – Modificazione all'articolo 97	Art. 58 – Modification de l'art. 97
Art. 59 – Sostituzione dell'articolo 98	Art. 59 – Remplacement de l'art. 98
Art. 60 – Sostituzione dell'articolo 113	Art. 60 – Remplacement de l'art. 113
Art. 61 – Sostituzione dell'articolo 114	Art. 61 – Remplacement de l'art. 114
Art. 62 – Sostituzione dell'articolo 115	Art. 62 – Remplacement de l'art. 115

- Art. 63 – Sostituzione dell'articolo 119  
Art. 64 – Modificazione all'articolo 120  
Art. 65 – Modificazione all'articolo 121  
Art. 66 – Sostituzione dell'articolo 127

SEZIONE II  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 67 – Disposizioni di coordinamento  
Art. 68 – Disposizioni di interpretazione autentica  
  
Art. 69 – Disposizioni transitorie  
Art. 70 – Abrogazioni

CAPO II  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
9 FEBBRAIO 1995, N. 4

- Art. 71 – Modificazioni all'articolo 2  
Art. 72 – Inserimento dell'articolo 14bis  
Art. 73 – Sostituzione dell'articolo 18  
Art. 74 – Sostituzione dell'articolo 19  
Art. 75 – Inserimento dell'articolo 19bis  
Art. 76 – Sostituzione dell'articolo 22  
Art. 77 – Modificazione all'articolo 33  
Art. 78 – Modificazione all'articolo 34  
Art. 79 – Modificazione all'articolo 39  
Art. 80 – Modificazioni all'articolo 40  
Art. 81 – Modificazioni all'articolo 41  
Art. 82 – Modificazioni all'articolo 42  
Art. 83 – Modificazioni all'articolo 45  
Art. 84 – Modificazione all'articolo 50  
Art. 85 – Modificazione all'articolo 51  
Art. 86 – Modificazione all'articolo 53  
Art. 87 – Modificazione all'articolo 57  
Art. 88 – Abrogazioni

CAPO I  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
7 DICEMBRE 1998, N. 54

SEZIONE I  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 1  
*(Modificazione all'articolo 1)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole «In applicazione degli art. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione» sono sostituite dalle parole «In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali».

- Art. 63 – Remplacement de l'art. 119  
Art. 64 – Modification de l'art. 120  
Art. 65 – Modification de l'art. 121  
Art. 66 – Remplacement de l'art. 127

II<sup>E</sup> SECTION  
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

- Art. 67 – Dispositions de coordination  
Art. 68 – Dispositions en matière d'interprétation authentique  
  
Art. 69 – Dispositions transitoires  
Art. 70 – Abrogations

CHAPITRE II  
MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE  
N° 4 DU 9 FÉVRIER 1995

- Art. 71 – Modification de l'art. 2  
Art. 72 – Insertion de l'art. 14 bis  
Art. 73 – Remplacement de l'art. 18  
Art. 74 – Remplacement de l'art. 19  
Art. 75 – Insertion de l'art. 19 bis  
Art. 76 – Remplacement de l'art. 22  
Art. 77 – Modification de l'art. 33  
Art. 78 – Modification de l'art. 34  
Art. 79 – Modification de l'art. 39  
Art. 80 – Modification de l'art. 40  
Art. 81 – Modification de l'art. 41  
Art. 82 – Modification de l'art. 42  
Art. 83 – Modification de l'art. 45  
Art. 84 – Modification de l'art. 50  
Art. 85 – Modification de l'art. 51  
Art. 86 – Modification de l'art. 53  
Art. 87 – Modification de l'art. 57  
Art. 88 – Abrogations

CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE  
N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

I<sup>RE</sup> SECTION  
MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE  
N° 54 DU 7 DÉCEMBRE 1998

Art. 1<sup>er</sup>  
*(Modification de l'art. 1<sup>er</sup>)*

1. Au premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les mots « en application des art. 5, 116, 128 et 129 de la Constitution » sont remplacés par les mots « en application des principes constitutionnels en matière d'autonomie locale ».

Art. 2  
(Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti.».

Art. 3  
(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 54/1998 le parole «possono conservarli» sono sostituite dalle parole «li conservano».

Art. 4  
(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «, salvo i casi di fusione di più Comuni».

Art. 5  
(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19  
(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.
6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.
7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su

Art. 2  
(Modification de l'art. 11)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 54/1998 sont ajoutés les mots « et sur avis favorable des commissions du Conseil compétentes ».

Art. 3  
(Modification de l'art. 16)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 54/1998 les mots « peuvent les garder » sont remplacés par les mots « les gardent ».

Art. 4  
(Modification de l'art. 17)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 54/1998, sont ajoutés les mots « sauf en cas de fusion de plusieurs communes ».

Art. 5  
(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 19  
(Conseil communal)

1. Le Conseil exerce ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Conseil et se limite, après la publication effectuée au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) à adopter les actes urgents et inajournables.
2. Les conseillers entrent en fonction au moment de la proclamation des élus ou bien, en cas de remplacement, dès que le Conseil a adopté la délibération y afférente.
3. La démission d'un conseiller, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement.
4. Les statuts communaux peuvent prévoir la démission d'office des conseillers en cas de non-participation aux séances du Conseil communal, ainsi que les procédures y afférentes, sans préjudice du droit des conseillers de faire valoir leurs justifications.
5. Le statut des conseillers est réglementé par la loi régionale.
6. Les conseillers communaux ont libre accès aux bureaux de la Commune et ont le droit d'obtenir tous actes et renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions.
7. Les conseillers communaux ont le droit d'initiative

ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.
9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento.
10. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d'Aosta e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).».

Art. 6  
(Inserimento dell'articolo 19bis)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 19bis  
(Surrogazioni e supplenze)

1. Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.
2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.
3. Il Consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.
4. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6).
5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candi-

quant aux matières relevant du Conseil et peuvent présenter des questions, des interpellations et des motions.

8. Les statuts communaux peuvent prévoir que le Conseil communal se dote d'un bureau de présidence et de commissions constituées suivant le critère de la représentation proportionnelle.
9. Les séances du Conseil et des commissions sont publiques, sauf dans les cas prévus par le règlement.
10. Les drapeaux de la République italienne, de la Région autonome Vallée d'Aoste et de l'Union européenne sont exposés à l'extérieur de l'immeuble où se déroulent les séances du Conseil, pendant toute la durée de celles-ci. En tout état de cause, les dispositions prises sur la base de la loi n° 22 du 5 février 1998 (Dispositions générales sur l'utilisation des drapeaux de la République italienne et de l'Union européenne) demeurent applicables. »

Art. 6  
(Insertion de l'art. 19 bis)

1. Après l'art. 19 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 5 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 19 bis  
(Remplacements et suppléances)

1. Le siège devenu vacant pour quelque cause que ce soit, pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la même liste du conseiller ayant cessé ses fonctions, suit immédiatement le dernier élu.
2. Lorsque l'élection d'un conseiller est nulle, ce dernier est remplacé par le candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu.
3. Le Conseil pourvoit le siège devenu vacant pour quelque raison que ce soit au cours de la première séance ou, en tout état de cause, dans les trente jours qui suivent la vacance.
4. Les sièges vacants ne sont pas pourvus s'il y a lieu de procéder à la dissolution du Conseil, aux termes du point 6) de la lettre c) du 1<sup>er</sup> alinéa de l'art. 70.
5. En cas de suspension des fonctions de conseiller au sens du premier alinéa de l'art. 59 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois concernant l'ordre juridique des collectivités locales), le Conseil pourvoit à remplacer temporairement le conseiller suspendu par le candidat qui, dans la même liste suit immédiatement le dernier élu, et ce, dans la première séance après la notifica-



dato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.».

Art. 7  
(Inserimento dell'articolo 19ter)

1. Dopo l'articolo 19bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 19ter  
(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.».

Art. 8  
(Inserimento dell'articolo 19quater)

1. Dopo l'articolo 19ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 19quater  
(Convocazione e adempimenti  
della prima seduta del Consiglio comunale)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.
3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.

tion de l'acte de suspension. La suppléance prend fin lors de la cessation de la suspension. Si le conseiller suspendu est déclaré démissionnaire d'office, il est remplacé au sens du premier alinéa du présent article. ».

Art. 7  
(Insertion de l'art. 19 ter)

1. Après l'art. 19 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 6 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 19 ter  
(Présidence du Conseil communal)

1. Le Conseil communal est présidé par le syndic qui pourvoit également à sa convocation. Si les statuts le prévoient, le Conseil est présidé par un président du Conseil, élu parmi les conseillers. Le président du Conseil est chargé, entre autres, de convoquer le Conseil et d'en diriger les travaux et les activités.
2. Si le syndic ou le président du Conseil ne remplissent pas l'obligation de convoquer ce dernier, le président de la Région le somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, c'est le président de la Région qui convoque le Conseil. ».

Art. 8  
(Insertion de l'art. 19 quater)

1. Après l'art. 19 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 7 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 19 quater  
(Convocation de la première séance du  
Conseil communal et obligations y afférentes)

1. La première séance du Conseil communal doit être convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des élus, délai de rigueur, et doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la convocation.
2. La première séance du Conseil est convoquée et présidée par le syndic, jusqu'à l'élection du président du Conseil, si les statuts le prévoient.
3. Le Conseil, avant de délibérer sur n'importe quel objet et bien qu'aucune contestation n'ait été formulée, doit examiner la condition des élus, et, si une cause quelconque d'inéligibilité subsiste, il déclare l'inéligibilité des conseillers concernés et pourvoit à leur remplacement. Si le Conseil constate que l'une des causes d'inéligibilité prévues par la loi est survenue après les élections ou existait déjà au moment de celles-ci, il engage la procédure visée à l'art. 19 de la LR n° 4/1995. Il en est de même si l'une des causes d'incompatibilité prévues par la loi survient postérieurement aux élections.

4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.
5. Successivamente, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.
6. Ai sensi della normativa statale vigente, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.».

Art. 9  
(Modificazione all'articolo 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:

- a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;
- b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;
- c) le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;
- d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;
- e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;
- f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.».

Art. 10  
(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 21  
(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

4. Si le Conseil ne remplit pas les obligations prévues au troisième alinéa du présent article, le président de la Région le somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, le président de la Région nomme un commissaire.

5. Ensuite, le Conseil procède à l'élection de son président, si les statuts le prévoient. La séance se poursuit avec l'approbation des orientations politiques générales et la nomination de la Junte ou la communication des membres de celle-ci.

6. Aux termes des dispositions nationales en vigueur, dans les communes ayant plus de 15 000 habitants, le Conseil, lors de sa première séance, élit en son sein les membres de la commission électorale communale. ».

Art. 9  
(Modification de l'art. 20)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Le fonctionnement du Conseil, dans le cadre des principes établis par les statuts communaux, est régi par un règlement ad hoc, qui fixe notamment :

- a) Les modalités de convocation, sur demande du syndic ou d'un nombre de conseillers ou de citoyens inscrits sur les listes électorales de la Commune établi par les statuts ;
- b) Les majorités requises pour que le Conseil puisse délibérer valablement ; en tout état de cause, lors de la première convocation, la moitié au moins des membres du Conseil doivent être présents ;
- c) Les majorités nécessaires pour que les délibérations soient adoptées ainsi que les modalités de vote y afférentes ;
- d) Les modalités de présentation et de discussion des propositions ;
- e) Les formes de publicité des travaux du Conseil et des commissions, ainsi que des actes adoptés ;
- f) Les modalités, les obligations et les délais relatifs à l'information préalable des conseillers et des groupes au sujet des questions qui seront soumises au Conseil. ».

Art. 10  
(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 21  
(Compétences du Conseil communal)

1. Le Conseil communal est l'organe chargé de fixer les orientations et d'exercer le contrôle politico-administratif.
2. Le Conseil exerce les compétences suivantes :

- a) esame della condizione degli eletti;
- b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
- c) elezione della Commissione elettorale comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- d) statuto del Comune;
- e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
- f) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
- g) regolamento del Consiglio;
- h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;
- i) rendiconto;
- j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
- k) istituzione e ordinamento dei tributi;
- l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
- m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
- n) nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana, nell'ipotesi di cui all'articolo 76, comma 1;
- o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
- p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
- q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
- r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

- a) regolamenti;
- b) piani, programmi e progetti;
- c) dotazione organica del personale;
- d) partecipazione a società di capitali;
- e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
- f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
- h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
- i) acquisti e alienazioni di immobili;
- j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.».

- a) Examen de la condition des élus ;
- b) Approbation des orientations politiques générales ;
- c) Élection de la commission électorale communale, dans les communes ayant plus de 15 000 habitants ;
- d) Approbation des statuts de la Commune ;
- e) Approbation des statuts des associations des Communes dont la collectivité fait partie ;
- f) Approbation des statuts des agences spéciales et des institutions ;
- g) Approbation du règlement du Conseil ;
- h) Approbation du budget prévisionnel et du rapport prévisionnel et programmatique ;
- i) Approbation des comptes ;
- j) Constitution et suppression des formes de collaboration visées au titre I<sup>er</sup> de la IV<sup>e</sup> partie de la présente loi ;
- k) Institution et organisation des impôts ;
- l) Approbation des plans territoriaux et d'urbanisme ;
- m) Approbation du plan prévisionnel triennal et du plan opérationnel annuel des travaux publics ;
- n) Nomination des représentants de la Commune au sein de la Communauté de montagne, dans le cas visé au premier alinéa de l'art. 76 de la présente loi ;
- o) Nomination des représentants du Conseil au sein d'établissements, d'organismes et de commissions ;
- p) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux ;
- q) Approbation des actes relatifs à l'exercice des compétences communales à l'échelle supracommunale ;
- r) Approbation des conventions visées aux art. 86 et 87 de la présente loi.

3. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article et de l'art. 23 de la présente loi et dans le respect du principe de la séparation entre les fonctions de direction politique et celles de direction administrative visé aux art. 4 et 5 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'Administration régionale et révision de la réglementation du personnel), les statuts de la Commune peuvent établir que le Conseil communal est compétent dans les domaines suivants :

- a) Règlements ;
- b) Plans, programmes et projets ;
- c) Organigramme ;
- d) Prise de participations dans des sociétés de capitaux ;
- e) Modes de gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 de la présente loi ;
- f) Critères généraux de détermination des tarifs pour l'utilisation de biens et de services ;
- g) Détermination des tarifs visés à la lettre f) ci-dessus ;
- h) Détermination des taux et des impôts ;
- i) Achats et aliénations de biens immeubles ;

Art. 11

*(Inserimento dell'articolo 21bis)*

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 21bis

*(Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità)*

1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.».

Art. 12

*(Sostituzione dell'articolo 22)*

1. L'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

*(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)*

1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.
3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
4. Lo statuto può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.».

Art. 13

*(Sostituzione dell'articolo 23)*

1. L'articolo 23 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

- j) Lignes à suivre en vue de la nomination et de la désignation des représentants de la Commune. ».

Art. 11

*(Insertion de l'art. 21 bis)*

1. Après l'art. 21 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 10 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 21 bis

*(Compétences des organes des collectivités locales en matière de finances et de comptabilité)*

1. Les compétences attribuées aux organes des collectivités locales par la réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de comptabilité demeurent valables. ».

Art. 12

*(Remplacement de l'art. 22)*

1. L'art. 22 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 22

*(Composition et modalités de nomination de la Junte communale)*

1. La Junte se compose du syndic, du vice-syndic et d'un nombre d'assesseurs établi par les statuts. Ces derniers peuvent fixer le nombre exact ou le nombre maximum desdits assesseurs.
2. Les modalités de nomination et de révocation des membres de la Junte communale sont établies par les statuts communaux.
3. Les statuts communaux peuvent établir que tout citoyen ne faisant pas partie du Conseil soit nommé assesseur, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'éligibilité et de compatibilité requises pour exercer les fonctions de conseiller.
4. Les statuts communaux peuvent établir, également, l'incompatibilité entre le mandat de conseiller et celui d'assesseur.
5. Dans le cas visé au quatrième alinéa du présent article, lorsqu'un conseiller communal est nommé assesseur, il cesse ses fonctions de conseiller lors de l'acceptation de sa nomination et est remplacé par le premier des candidats non élus.
6. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du syndic et du vice-syndic ne sauraient faire partie de la Junte. ».

Art. 13

*(Remplacement de l'art. 23)*

1. L'art. 23 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

«Art. 23  
(Competenze della Giunta comunale)

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari comunali e degli altri dirigenti.
4. I Comuni di cui all'articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.».

Art. 14  
(Modificazione all'articolo 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 54/1998 dopo le parole «è convocata» sono aggiunte le parole «e presieduta».

Art. 15  
(Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è abrogato.
2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: «In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.».
3. Il comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:  
«7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento.».

« Art. 23  
(Compétences de la Junte communale)

1. La Junte détermine les critères et les modalités de déroulement de l'activité administrative en vue de la réalisation des objectifs et des programmes de la Commune, compte tenu des orientations politiques générales approuvées par le Conseil.
2. La compétence relative aux domaines visés au troisième alinéa de l'art. 21 revient de droit à la Junte communale, au cas où les statuts ne chargeraient pas le Conseil communal de l'adoption de la totalité ou d'une partie des actes y afférents.
3. La Junte adopte tous les actes qui, au sens de la loi et des statuts, ne relèvent pas du Conseil, du syndic ou des organes de décentralisation, ni, aux termes du troisième alinéa de l'art. 46, du secrétaire communal ou des autres dirigeants.
4. Sans préjudice des fonctions attribuées au secrétaire communal au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste), les Communes visées au quatrième alinéa de l'art. 46 qui prouvent ne pas disposer, parmi leurs personnels, de figures professionnelles appropriées peuvent décider, par des règlements ad hoc, d'attribuer à la Junte le pouvoir d'adopter des actes de gestion, et ce, afin également de réduire les dépenses. La réduction des dépenses doit être documentée chaque année au moment de l'approbation des comptes. ».

Art. 14  
(Modification de l'art. 24)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la LR n° 54/1998, après les mots « est convoquée » sont ajoutés les mots « et présidée ».

Art. 15  
(Modification de l'art. 26)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est abrogé.
2. La deuxième phrase du sixième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacée comme suit : « Dans le cas contraire, le président de la Région somme le syndic d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, c'est le président de la Région qui s'en charge. ».
3. Le septième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :  
« 7. Le syndic nomme les responsables des bureaux et des services et attribue les mandats de direction, suivant les modalités et les critères établis par le règlement y afférent. »

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.».

Art. 16  
(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 28  
(Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco)

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario ad acta.
3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).».

Art. 17  
(Modificazione all'articolo 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 18  
(Inserimento dell'articolo 30bis)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 30bis  
(Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati)

1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto

4. Après le huitième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'alinéa suivant :

« 8 bis. Le syndic peut déléguer certaines de ses compétences au vice-syndic ou, à titre temporaire, aux assesseurs. ».

Art. 16  
(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 28  
(Actes du syndic contingents et urgents)

1. En cas d'urgences en matière de santé ou d'hygiène publique à caractère exclusivement local, le syndic – en sa qualité de représentant de la communauté locale – adopte, par un acte motivé et dans le respect des principes généraux de l'ordre juridique, les mesures contingentes et urgentes nécessaires afin de prévenir et d'éliminer tout danger grave menaçant la sécurité des citoyens.
2. En cas d'inaction du syndic ou lorsque les urgences ne concernent pas uniquement le territoire communal, c'est le président de la Région qui intervient en adoptant une ordonnance ad hoc ou en nommant un commissaire.
3. Les compétences que la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) attribue au syndic demeurent inchangées. ».

Art. 17  
(Modification de l'art. 30)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 54/1998 est abrogé.

Art. 18  
(Insertion de l'art. 30 bis)

1. Après l'art. 30 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par l'art. 17 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 30 bis  
(Durée du mandat du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal et limitations y afférentes)

1. Le mandat du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal dure cinq ans à compter de la date des élections.
2. Toute personne ayant rempli deux fois de suite le mandat de syndic dans une commune ayant plus de 15 000 habitants ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du deuxième mandat au titre des mêmes fonctions, sauf si la durée de l'un des deux mandats remplis a été inférieure à deux ans, six

durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.».

Art. 19  
(Inserimento dell'articolo 30ter)

1. Dopo l'articolo 30bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 30ter  
(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1.
5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, so-

mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission.

3. Toute personne ayant rempli trois fois de suite le mandat de syndic dans une commune ayant 15 000 habitants au plus ne peut être immédiatement réélue à l'expiration du troisième mandat au titre des mêmes fonctions, sauf si la durée de l'un des trois mandats remplis a été inférieure à deux ans, six mois et un jour, et ce, pour une cause autre que la démission.
4. Le nombre des mandats visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article est calculé à compter des premières élections effectuées dans chaque Commune au sens de la LR n° 4/1995. ».

Art. 19  
(Insertion de l'art. 30 ter)

1. Après l'art. 30 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 18 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 30 ter  
(Démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic ou du vice-syndic. Démission d'office de la Junte)

1. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du syndic élu, ce dernier est remplacé par le vice-syndic élu, qui reste en fonction jusqu'au renouvellement du Conseil communal.
2. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic exerçant les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du présent article, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal dissous.
3. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès du vice-syndic élu ou lorsque ce dernier exerce les fonctions de syndic au sens du premier alinéa du présent article, il est remplacé dans ses fonctions d'assesseur suivant les modalités établies par les statuts.
4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, le syndic choisit l'assesseur à qui attribuer les fonctions visées au premier alinéa de l'art. 30.
5. En cas de démission, empêchement permanent, cessation de fonctions, démission d'office, suspension ou décès simultané du syndic et du vice-syndic, la Junte est déclarée démissionnaire d'office et le Conseil communal dissous.
6. La démission du syndic ou du vice-syndic, adressée au Conseil communal, est enregistrée le jour même

no assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.».

Art. 20  
(Inserimento dell'articolo 30quater)

1. Dopo l'articolo 30ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 30quater  
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.».

Art. 21  
(Sostituzione dell'articolo 31)

1. L'articolo 31 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 31  
(Obbligo di astensione)

1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano

de sa présentation. Elle est irrévocable, ne nécessite aucune constatation et prend effet immédiatement.

7. La dissolution du Conseil comporte toujours la démission d'office du syndic, du vice-syndic et de la Junte. ».

Art. 20  
(Insertion de l'art. 30 quater)

1. Après l'art. 30 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 19 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 30 quater  
(Motion de censure)

1. Le vote du Conseil contre une proposition du syndic ou de la Junte n'implique pas la démission desdits organes.
2. Le syndic, le vice-syndic et la Junte cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'une motion de censure est approuvée à la majorité absolue des conseillers attribués à la Commune. Le vote s'exprime par appel nominal. Ladite motion de censure doit être motivée et signée par les deux cinquièmes au moins des conseillers attribués à la Commune et est mise en discussion après dix jours au moins de la date de son dépôt et au plus tard dans les trente jours qui suivent ladite date. L'approbation de la motion de censure comporte la dissolution du Conseil et la nomination d'un commissaire, au sens du troisième alinéa de l'art. 70. ».

Art. 21  
(Remplacement de l'art. 31)

1. L'art. 31 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 31  
(Abstention obligatoire)

1. Les membres des organes collégiaux des collectivités locales doivent s'abstenir de prendre part au débat et au vote relatifs aux questions ayant un rapport avec leurs intérêts ou ceux de leur conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré. L'interdiction comporte également l'obligation de sortir de la salle pendant que lesdites questions sont traitées.
2. L'obligation en cause ne s'applique pas aux actes à caractère normatif ou général, tels que les plans d'urbanisme, sauf s'il existe une liaison immédiate et directe entre le contenu de ces actes et les intérêts des élus, de leur conjoint et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
3. Les dispositions visées aux premier et deuxième ali-



altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall'adottare gli atti di rispettiva competenza.».

Art. 22  
(Sostituzione dell'articolo 33)

1. L'articolo 33 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 33  
(Statuto comunale)

1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Lo statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.
4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.».

Art. 23  
(Modificazione all'articolo 34)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:  
«5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.».

Art. 24  
(Modificazione all'articolo 35)

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

nés du présent article s'appliquent également aux organes individuels, au secrétaire et aux autres dirigeants qui, dans les cas susmentionnés, doivent s'abstenir d'adopter les actes de leur ressort. ».

Art. 22  
(Remplacement de l'art. 33)

1. L'art. 33 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 (Suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région), est remplacé comme suit :

« Art. 33  
(Statuts communaux)

1. Chaque Commune adopte ses statuts.
2. Les statuts sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil. Si ladite majorité n'est pas atteinte, il est procédé à nouveau au vote lors de séances ultérieures et ce, dans un délai de soixante jours ; les statuts sont approuvés s'ils obtiennent à deux reprises le vote favorable de la majorité absolue des membres du Conseil.
3. Les statuts sont publiés au tableau d'affichage de la Commune pendant trente jours consécutifs et entrent en vigueur à l'expiration dudit délai. Ils sont par ailleurs publiés au Bulletin officiel de la Région, aux frais de celle-ci.
4. Un exemplaire des statuts est envoyé à la Présidence de la Région, qui assure la tenue du recueil des statuts des collectivités locales.
5. Les dispositions visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent également aux modifications desdits statuts. ».

Art. 23  
(Modification de l'art. 34)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :  
« 5. Dans les Communes visées à loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002, les statuts prévoient des formes de sauvegarde des traditions linguistiques et culturelles des populations de langue allemande. ».

Art. 24  
(Modification de l'art. 35)

1. Le premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.».

Art. 25  
(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).».

Art. 26  
(Modificazione all'articolo 37)

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 54/1998 le parole «al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)» sono sostituite dalle parole «alla l.r. 18/1999».

Art. 27  
(Modificazione all'articolo 38)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 54/1998 le parole «l.r. 59/1991» sono sostituite dalle parole «l.r. 18/1999».

Art. 28  
(Sostituzione dell'articolo 48)

1. L'articolo 48 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 48  
(Personale con qualifica dirigenziale)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.».

Art. 29  
(Sostituzione dell'articolo 49)

1. L'articolo 49 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

« 1. Dans le respect des principes fixés par la loi et par les statuts communaux, la Commune adopte des règlements concernant les matières de son ressort et notamment les règlements prévus par la présente loi, ainsi que ceux régissant l'organisation et l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées. ».

Art. 25  
(Modification de l'art. 36)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Dans les procédures relatives à l'adoption d'actes qui influent sur la situation juridique des sujets, des formes adéquates de participation des intéressés doivent être prévues, selon les modalités établies par les statuts, dans le respect des principes visés à la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991). ».

Art. 26  
(Modification de l'art. 37)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 54/1998, les mots « au règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, portant dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs » sont remplacés par les mots « à la LR n° 18/1999 ».

Art. 27  
(Modification de l'art. 38)

1. Au premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 54/1998, les mots « LR n° 59/1991 » sont remplacés par les mots « LR n° 18/1999 ».

Art. 28  
(Remplacement de l'art. 48)

1. L'art. 48 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 48  
(Personnel de direction)

1. Dans les Communes ayant plus de 3 000 habitants, dans les Communautés de montagne et dans le cadre du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (BIM), des postes relevant de la catégorie de direction peuvent être institués, qui sont pourvus selon les modalités visées à la LR n° 45/1995. ».

Art. 29  
(Remplacement de l'art. 49)

1. L'art. 49 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

«Art. 49  
(Segretari dei Comuni e  
delle Comunità montane)

1. Ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).».

Art. 30  
(Inserimento dell'articolo 49bis)

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 49bis  
(Pareri, visti e attestazioni)

1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all'ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.
2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.».

Art. 31  
(Sostituzione dell'articolo 61)

1. L'articolo 61 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 61  
(Composizione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Comunità montane e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.».

Art. 32  
(Sostituzione dell'articolo 62)

1. L'articolo 62 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 62  
(Costituzione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.».

« Art. 49  
(Secrétaires des Communes et des  
Communautés de montagne)

1. Aux secrétaires des Communes et des Communautés de montagne sont appliquées, pour autant qu'elles soient compatibles avec la présente loi, les dispositions de la LR n° 46/1998 et du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des Communes et des Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste). ».

Art. 30  
(Insertion de l'art. 49 bis)

1. Après l'art. 49 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 29 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 49 bis  
(Avis, visas et attestations)

1. Toute proposition de délibération d'une collectivité locale doit être soumise à l'avis de légalité soit du responsable du bureau ou du service compétent, si celui-ci appartient à la catégorie de direction, soit du secrétaire de ladite collectivité.
2. Le secrétaire, les responsables des bureaux et des services et le responsable du service des finances doivent, par ailleurs, exprimer les avis et accorder les visas et attestations prévus par la réglementation régionale en vigueur en matière de finances et de comptabilité, ainsi que par les statuts et les règlements de la collectivité. ».

Art. 31  
(Remplacement de l'art. 61)

1. L'art. 61 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

«Art. 61  
(Composition)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales se compose des syndics, des présidents des Communautés de montagne et du président du BIM ; il est présidé par l'un de ses membres. ».

Art. 32  
(Remplacement de l'art. 62)

1. L'art. 62 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 62  
(Constitution)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales est constitué et installé par arrêté du président de la Région. ».

Art. 33  
(Modificazione all'articolo 63)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«1bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge.».

Art. 34  
(Sostituzione dell'articolo 65)

1. L'articolo 65 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 65  
(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

2. In particolare, il Consiglio:

- a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione;
- b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;
- c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;
- d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;
- e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;
- f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.

4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.».

Art. 33  
(Modification de l'art. 63)

1. Après le 1<sup>er</sup> alinéa de l'art. 63 de la LR n° 54/1998 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir la création d'un organe d'exécution auquel le Conseil peut déléguer la totalité ou une partie des fonctions qui lui sont attribuées au sens de la présente loi. ».

Art. 34  
(Remplacement de l'art. 65)

1. L'art. 65 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 65  
(Fonctions et compétences du Conseil permanent des collectivités locales)

1. Le Conseil permanent des collectivités locales formule des avis et des propositions sur l'application de la présente loi et, plus en général, sur les rapports entre la Région et les collectivités locales.

2. Notamment, il appartient audit Conseil :

- a) D'examiner les questions d'une portée générale intéressant les Communes et les autres collectivités locales de la Région ;
- b) De proposer toute initiative d'une portée générale intéressant les collectivités locales et d'adresser à la Région des propositions et des instances, auxquelles celle-ci se doit de répondre dans les plus brefs délais ;
- c) D'exprimer des avis sur tous les projets de loi présentés au Conseil régional qui intéressent les collectivités locales ;
- d) D'exprimer des avis sur les propositions d'actes administratifs à caractère général ou réglementaire qui intéressent les collectivités locales et que lui soumet le Conseil régional ou le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne ;
- e) De pourvoir à la nomination ou à la désignation des représentants des collectivités locales, sur demande de la Région ou d'autres collectivités ;
- f) D'exercer toute autre fonction lui étant attribuée aux termes de la loi.

3. Afin de permettre au Conseil permanent des collectivités locales d'exercer ses fonctions, la Présidence du Conseil régional se charge de lui transmettre un exemplaire de tous les projets de loi et de règlement présentés.

4. Le Conseil permanent des collectivités locales exprime son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande y afférente, sauf si les lois régionales prévoient des délais différents. Si le Conseil ne formule pas son avis dans le délai fixé, l'administration requérante a la faculté d'agir indépendamment de la formulation de l'avis en cause. ».

Art. 35  
(Sostituzione dell'articolo 68)

1. L'articolo 68 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 68  
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.».

Art. 36  
(Inserimento dell'articolo 69bis)

1. Dopo l'articolo 69 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 69bis  
(Attività di consulenza)

1. L'amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

Art. 37  
(Sostituzione dell'articolo 70)

1. L'articolo 70 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 70  
(Scioglimento dei Consigli comunali)

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:
  - a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;
  - b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
  - c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;
    - 2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;
    - 3) approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 30quater;
    - 4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta

Art. 35  
(Remplacement de l'art. 68)

1. L'art. 68 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 68  
(Domaine d'application)

1. Les dispositions visées au présent titre s'appliquent à toutes les formes de participation des collectivités locales au processus de décision de la Région prévues par des lois régionales, à savoir les ententes, les accords, les avis et les consultations. ».

Art. 36  
(Insertion de l'art. 69 bis)

1. Après l'art. 69 de la LR n° 54/1998 est ajouté l'article suivant :

« Art. 69 bis  
(Fonctions de conseil)

1. L'Administration régionale remplit des fonctions de conseil en faveur des collectivités locales. Les modalités y afférentes sont réglementées par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

Art. 37  
(Remplacement de l'art. 70)

1. L'art. 70 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 70  
(Dissolution du Conseil communal)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 43 du Statut spécial, le Conseil communal est dissous par délibération du Gouvernement régional, le Conseil régional entendu, dans les cas suivants :
  - a) Lorsqu'il accomplit des actes contraires à la Constitution ou commet des violations graves et répétées de la loi ;
  - b) Lorsqu'une modification territoriale comporte une variation d'au moins un quart de la population de la Commune ;
  - c) Lorsque le fonctionnement normal des organes et des services ne saurait être assuré pour les raisons suivantes :
    - 1) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction, démission d'office ou décès simultané du syndic et du vice-syndic ;
    - 2) Démission, empêchement permanent, cessation de fonction, démission d'office ou décès du syndic, lorsque le vice-syndic élu n'exerce plus ses fonctions, ou du vice-syndic, lorsque ce dernier remplit les fonctions de syndic ;
    - 3) Approbation de la motion de censure visée à l'art. 30 quater ;
    - 4) Non-nomination de la Junte de la part du

- del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;
- 5) mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco;
  - 6) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio;
  - 7) riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio;
- d) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.
4. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dell'adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.
5. Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.
6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei succes-

- Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic, si les statuts prévoient cette modalité de nomination ;
- 5) Non-approbation des orientations politiques générales de la part du Conseil dans les trente jours qui suivent la proposition du syndic ;
  - 6) Cessation de fonction de la majorité des conseillers attribués à la Commune pour démission présentée au moyen d'un seul acte ou d'actes distincts déposés simultanément au bureau de l'enregistrement de la collectivité ;
  - 7) Réduction du Conseil communal à la moitié de ses membres, du fait de l'impossibilité de remplacer les conseillers ayant cessé leurs fonctions ;
- d) Lorsque le budget prévisionnel n'est pas approuvé dans les délais fixés.

2. Dans le cas visé à la lettre d) du premier alinéa du présent article, si le délai dans lequel le budget doit être approuvé s'écoule sans que la Junte ait élaboré le schéma y afférent, le président de la Région fixe un délai dans lequel celle-ci doit y pourvoir. Si la Junte n'obtempère pas, le président de la Région nomme un commissaire chargé d'élaborer d'office le schéma en cause et de le soumettre au Conseil. Dans ce cas, et en tout état de cause lorsque le Conseil n'approuve pas dans le délai fixé le schéma de budget élaboré par la Junte, le président de la Région – après avoir sommé le Conseil de remplir ses obligations, par une lettre notifiée à tous les conseillers – fixe un délai de trente jours maximum pour l'approbation du budget. Ce délai passé inutilement, le président remplace l'administration défaillante par un commissaire, ce dont le Gouvernement régional est informé, afin qu'il engage la procédure de dissolution du Conseil communal.
3. Un arrêté du président de la Région pris suite à la dissolution du Conseil nomme un commissaire qui exerce les fonctions que ce même arrêté lui attribue.
4. L'acte portant dissolution du Conseil communal est publié au Bulletin officiel de la Région et au Journal officiel de la République italienne. L'adoption de l'acte portant dissolution du Conseil est immédiatement communiquée au Conseil régional et au Ministère de l'intérieur qui en informe le Parlement, au sens du sixième alinéa de l'art. 141 du décret législatif n° 267/2000.
5. La dissolution et la suspension des Conseils communaux pour de graves raisons d'ordre public, ainsi que la dissolution de ceux-ci suite à des phénomènes d'infiltration ou d'influence mafieuse sont réglementées par les dispositions nationales en vigueur.
6. Sauf dans les cas visés au cinquième alinéa du présent article, les conseillers ayant cessé leurs fonctions du fait de la dissolution du Conseil continuent

sori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.».

Art. 38  
(Inserimento dell'articolo 70bis)

1. Dopo l'articolo 70 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 37, è inserito il seguente:

«Art. 70bis  
(Estensione agli altri enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.».

Art. 39  
(Inserimento dell'articolo 70ter)

1. Dopo l'articolo 70bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 70ter  
(Rimozione e sospensione degli amministratori locali)

1. Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il parere previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), è reso dal Consiglio regionale.».

Art. 40  
(Modificazione all'articolo 73)

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «, concorrendone al finanziamento».

Art. 41  
(Sostituzione dell'articolo 75)

1. L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 75  
(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio della Comunità, la Giunta della Comunità e il Presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.
2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della Comunità montana: il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l'Assemblea dei Consiglieri, disciplinati dagli articoli 81bis,

d'exercer leurs mandats auprès d'autres organismes, et ce, jusqu'à la nomination de leurs successeurs. »

Art. 38  
(Insertion de l'art. 70 bis)

1. Après l'art. 70 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été remplacé par l'art. 37 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 70 bis  
(Extension de dispositions aux autres collectivités locales)

1. Les dispositions de l'art. 70 s'appliquent, pour autant qu'elles sont compatibles, aux autres collectivités locales visées à la présente loi. ».

Art. 39  
(Insertion de l'art. 70 ter)

1. Après l'art. 70 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 38 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 70 ter  
(Cessation de fonction et suspension des élus locaux)

1. La cessation de fonction et la suspension des élus locaux sont régies par les dispositions nationales en vigueur en matière d'ordre juridique des collectivités locales.
2. L'avis visé au premier alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 282 du 27 avril 1992 (Harmonisation des dispositions de la loi n° 142 du 8 juin 1990 avec l'ordre juridique de la Région Vallée d'Aoste) est formulé par le Conseil régional. ».

Art. 40  
(Modification de l'art. 73)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 73 de la LR n° 54/1998 sont ajoutés les mots « dont elles assurent le cofinancement ».

Art. 41  
(Remplacement de l'art. 75)

1. L'art. 75 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 75  
(Organes)

1. Les organes de la Communauté de montagne sont le Conseil, la Junte et le président. Lesdits organes sont réglementés par les art. 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 89 de la présente loi.
2. À compter des élections générales communales de 2005, les organes de la Communauté de montagne seront les suivants : le Conseil des syndics, le président et l'Assemblée des conseillers. Lesdits organes

81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi arrotondati per eccesso, dei Consigli comunali dei Comuni membri della Comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.
4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della Comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1 fino a decisione diversa da parte dei Consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.».

Art. 42  
(Modificazione all'articolo 77)

1. Il comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

- a) esame della condizione degli eletti;
- b) statuto dell'ente;
- c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
- d) regolamento del Consiglio;
- e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
- f) rendiconto;
- g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
- h) atti di programmazione e di indirizzo;
- i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
- j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.».

Art. 43  
(Modificazioni all'articolo 78)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 54/1998 la parola «pari» è soppressa.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«3bis. Lo statuto può prevedere che la Giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei Comuni membri.».

seront régis par les art. 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 quinquies et 89 bis de la présente loi.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas uniquement si dans les soixante jours qui précèdent la date des élections générales communales de 2005 la majorité qualifiée – à savoir les deux tiers arrondis à l'entier supérieur – des Conseils des Communes faisant partie de la Communauté de montagne donne un avis contraire.
4. Dans le cas visé au troisième alinéa du présent article, les organes de la Communauté de montagne restent ceux prévus au premier alinéa jusqu'à une décision contraire des Conseils communaux, qui doit être prise suivant les modalités visées au troisième alinéa et dont les effets courent à compter des premières élections générales communales suivantes. ».

Art. 42  
(Modification de l'art. 77)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Le Conseil est compétent pour ce qui est des actes fondamentaux suivants :

- a) Actes découlant de la vérification de la condition des élus ;
- b) Statuts de la collectivité ;
- c) Statuts des agences spéciales et des institutions ;
- d) Règlement du Conseil ;
- e) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et programmatique ;
- f) Comptes ;
- g) Actes de constitution, de modification et de suppression des formes de collaboration visées au titre I<sup>er</sup> de la IV<sup>e</sup> partie de la présente loi ;
- h) Actes de planification et d'orientation ;
- i) Actes d'adoption des conventions visées aux art. 86 et 87 de la présente loi ;
- j) Actes de fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux. ».

Art. 43  
(Modifications de l'art. 78)

1. Au premier alinéa de l'art. 78 de la LR n° 54/1998, le mot « pair » est supprimé.
2. Après le troisième alinéa de l'art. 78 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'alinéa suivant :

« 3 bis. Les statuts peuvent prévoir que la Junte se compose de membres de droit. Dans ce cas, ils établissent quels sont ces membres ou fixent les critères que le Communes appartenant à la Communauté de montagne doivent suivre pour la détermination de ceux-ci. ».



Art. 44  
(Modificazione all'articolo 80)

1. La rubrica dell'articolo 80 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente: «(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 1)».

Art. 45  
(Modificazione all'articolo 81)

1. Il comma 3 dell'articolo 81 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Non possono far parte della Giunta della Comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Presidente.».

Art. 46  
(Inserimento dell'articolo 81bis)

1. Dopo l'articolo 81 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 81bis  
(Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.
2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.
3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l'approvazione dei seguenti atti:
  - a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;
  - b) statuto dell'ente;
  - c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
  - d) regolamenti;
  - e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
  - f) rendiconto;
  - g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
  - h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
  - i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
  - j) atti di programmazione e indirizzo;
  - k) dotazione organica del personale;
  - l) partecipazione a società di capitali;
  - m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - n) acquisti e alienazioni di beni immobili;
  - o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Art. 44  
(Modification de l'art. 80)

1. Le titre de l'art. 80 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit : « (Président de la Communauté de montagne visé au premier alinéa de l'art. 75) ».

Art. 45  
(Modification de l'art. 81)

1. Le troisième alinéa de l'art. 81 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Le conjoint, les parents et les alliés du premier degré du président ne peuvent faire partie de la Junte de la Communauté. ».

Art. 46  
(Insertion de l'art. 81 bis)

1. Après l'art. 81 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'article suivant :

« Art. 81 bis  
(Conseil des syndicats)

1. Le Conseil des syndicats se compose des syndicats des Communes appartenant à la Communauté ou de leurs délégués choisis parmi les membres de la Junte communale.
2. Le Conseil des syndicats prend tous les actes que les statuts n'attribuent pas au président et qui ne relèvent pas de la compétence des dirigeants au sens de l'art. 46 de la présente loi.
3. En tout état de cause, le Conseil des syndicats est compétent dans les domaines suivants :
  - a) Examen de la condition des membres du Conseil ;
  - b) Statuts de la collectivité ;
  - c) Statuts des agences spéciales et des institutions ;
  - d) Règlements ;
  - e) Budget prévisionnel et rapport prévisionnel et programmatique ;
  - f) Comptes ;
  - g) Constitution, modification et suppression des formes de collaboration visées au titre I<sup>er</sup> de la IV<sup>e</sup> partie de la présente loi ;
  - h) Conventions visées aux art. 86 et 87 de la présente loi ;
  - i) Choix des modes de gestion des services publics locaux visé à l'art. 113 de la présente loi ;
  - j) Actes de planification et d'orientation ;
  - k) Organigramme ;
  - l) Prise de participations dans des sociétés de capitaux ;
  - m) Critères généraux de détermination des tarifs pour l'utilisation de biens et de services ;
  - n) Achats et aliénations de biens immeubles ;
  - o) Fixation des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux.

4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.».

Art. 47  
(Inserimento dell'articolo 81ter)

1. Dopo l'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è inserito il seguente:

«Art. 81ter  
(Presidente della Comunità montana  
di cui all'articolo 75, comma 2)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.
3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.
5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.».

Art. 48  
(Inserimento dell'articolo 81quater)

1. Dopo l'articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 47, è inserito il seguente:

«Art. 81quater  
(Assemblea dei Consiglieri)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l'Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.
2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.

4. Pour autant qu'elles soient compatibles, les dispositions en matière d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par la LR n° 4/1995 pour le syndic et le vice-syndic s'appliquent aux membres du Conseil des syndics. ».

Art. 47  
(Insertion de l'art. 81 ter)

1. Après l'art. 81 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 46 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 81 ter  
(Président de la Communauté de montagne  
visé au deuxième alinéa de l'art. 75)

1. Les fonctions de président de la Communauté de montagne sont exercées par l'un des membres du Conseil des syndics élu à la majorité absolue de ces derniers dans les trente jours qui suivent les élections générales communales.
2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, les modalités d'élection et de révocation du président sont fixées par les statuts.
3. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent prévoir que les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les membres du Conseil.
4. Le président représente la Communauté et convoque et préside le Conseil des syndics.
5. Les statuts peuvent prévoir qu'un vice-président, élu suivant les modalités prévues pour le président, remplace ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. ».

Art. 48  
(Insertion de l'art. 81 quater)

1. Après l'art. 81 ter de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 47 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 81 quater  
(Assemblée des conseillers)

1. Les conseillers des Communes faisant partie de la Communauté de montagne constituent l'Assemblée des conseillers, qui est un organe consultatif de la Communauté.
2. Avant l'approbation du budget prévisionnel, du rapport prévisionnel et programmatique, ainsi que des comptes de la Communauté de montagne, le Conseil des syndics est tenu de convoquer l'Assemblée des conseillers afin de recueillir son avis en la matière. L'Assemblée siège valablement quel que soit le nombre des présents. L'avis de l'Assemblée n'est pas contraignant.

3. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.».

Art. 49  
(Inserimento dell'articolo 81quinquies)

1. Dopo l'articolo 81quater della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 48, è inserito il seguente:

«Art. 81quinquies  
(Diritti dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del Consiglio dei Sindaci.
2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.».

Art. 50  
(Sostituzione dell'articolo 84)

1. L'articolo 84 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 84  
(Ruolo della Regione)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.».

Art. 51  
(Sostituzione dell'articolo 85)

1. L'articolo 85 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 85  
(Ruolo dei Comuni)

1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui

3. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent établir d'autres domaines dans lesquels l'Assemblée est appelée à exercer ses fonctions de consultation et définissent les modalités d'exercice desdites fonctions. ».

Art. 49  
(Insertion de l'art. 81 quinquies)

1. Après l'art. 81 quater de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par l'art. 48 de la présente loi, est ajouté l'article suivant :

« Art. 81 quinquies  
(Droits des conseillers communaux)

1. Les conseillers des Communes faisant partie de la Communauté de montagne ont libre accès aux bureaux de la Communauté et ont le droit d'obtenir tous actes et renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le droit d'être informés au sujet de l'activité du Conseil des syndics.
2. Ils ont par ailleurs le droit de présenter au Conseil des syndics des questions, des interpellations et des motions.
3. Les conseillers qui présentent des questions, des interpellations et des motions ont le droit de participer, avec voix consultative, aux débats y afférents, pendant les séances du Conseil des syndics. ».

Art. 50  
(Remplacement de l'art. 84)

1. L'art. 84 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, est remplacé comme suit :

« Art. 84  
(Rôle de la Région)

1. Par des délibérations prises de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et sur avis des commissions du Conseil régional compétentes, le Gouvernement régional établit les fonctions visées à l'art. 83 qui doivent obligatoirement être exercées à l'échelon supracommunal par les Communautés de montagne, ainsi que les seuils et les paramètres y afférents, qui représentent une condition nécessaire pour que les Communautés de montagne puissent exercer les fonctions en cause. ».

Art. 51  
(Remplacement de l'art. 85)

1. L'art. 85 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 85  
(Rôle des Communes)

1. Dans les délais fixés par les délibérations visées à

all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

Art. 52  
(Modificazione all'articolo 88)

1. Il comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 33.».

Art. 53  
(Inserimento dell'articolo 89bis)

1. Dopo l'articolo 89 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 89bis  
(Regolamento per il funzionamento  
del Consiglio dei Sindaci)

1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'Assemblea dei consiglieri di cui all'articolo 81 quater.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.».

Art. 54  
(Modificazione all'articolo 91)

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 54/1998 sono soppresse, in fine, le parole «, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47».

Art. 55  
(Sostituzione dell'articolo 93)

1. L'articolo 93 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 di

l'art. 84, le Conseil communal délibère l'exercice, par le biais de la Communauté de montagne, des fonctions communales qui, au sens des dites délibérations, doivent obligatoirement être exercées à l'échelon supracommunal.

2. Le délai visé au premier alinéa du présent article passé inutilement, le président de la Région somme le Conseil de remplir ses obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont adoptés sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

Art. 52  
(Modification de l'art. 88)

1. Le premier alinéa de l'art. 88 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Chaque Communauté de montagne adopte ses statuts suivant les modalités visées à l'art. 33 de la présente loi. ».

Art. 53  
(Insertion de l'art. 89 bis)

1. Après l'art. 89 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'article suivant :

« Art. 89 bis  
(Règlement du Conseil des syndics)

1. Le fonctionnement du Conseil des syndics est régi par un règlement auquel s'appliquent les dispositions visées à l'art. 20, pour autant qu'elles soient compatibles.
2. Le règlement visé au premier alinéa du présent article régit l'exercice des droits des conseillers communaux visés à l'art. 81 quinquies et fixe les cas et les modalités de convocation du Conseil des syndics élargi aux Juntas et/ou aux Conseils des Communes faisant partie de la Communauté de montagne, sur demande entre autres de ces organes, ainsi que de l'Assemblée des conseillers visée à l'art. 81 quater.
3. Les séances du Conseil sont publiques, sauf dans les cas prévus par le règlement. ».

Art. 54  
(Modification de l'art. 91)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 91 de la LR n° 54/1998, les mots « dans le respect du règlement régional visé à l'art. 47 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 55  
(Remplacement de l'art. 93)

1. L'art. 93 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 25 du

cembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è sostituito dal seguente:

«Art. 93  
(Definizione)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Possono essere membri di una Associazione dei Comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa contermini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
3. Al fine di costituire un'Associazione, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.
4. Alle Associazioni dei Comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.
5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000.».

Art. 56  
(Sostituzione dell'articolo 94)

1. L'articolo 94 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 94  
(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Presidente.
2. Il Consiglio è composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri. Il titolare della carica è individuato dal Sindaco con proprio atto, ferma restando la possibilità di reciproca sostituzione in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del Consiglio.».

11 décembre 2002 (Loi de finances au titre de la période 2003/2005) est remplacé comme suit :

« Art. 93  
(Définition)

1. Les associations des Communes sont les organismes opérationnels des Communes qui s'associent librement en vue d'exercer les tâches et d'assurer les services qui, du fait de leur nature et de leur envergure, ne peuvent être confiés à la Communauté de montagne. Les associations des Communes disposent de la personnalité juridique de droit public.
2. Peuvent faire partie d'une association de Communes les communautés locales appartenant à un autre État mais limitrophes avec ces dernières, conformément aux accords internationaux et aux lois en vigueur en la matière.
3. Aux fins de la constitution d'une association, les Communes passent entre elles un accord, établissant les buts, la date de constitution et la durée de l'association, ainsi que les modalités de participation financière et organisationnelle des Communes membres, y compris les formes d'utilisation du personnel.
4. Pour ce qui est des associations des Communes, il est fait application des dispositions relatives aux collectivités locales, pour autant qu'elles soient compatibles.
5. Aux fins de l'application des dispositions nationales en matière de fiscalité, les associations des Communes sont assimilées aux consortiums visés à l'art. 31 du décret législatif n° 267/2000. ».

Art. 56  
(Remplacement de l'art. 94)

1. L'art. 94 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 94  
(Organes)

1. Les organes de l'association des Communes sont les suivants :
  - a) Le Conseil ;
  - b) Le président.
2. Font partie du Conseil le syndic ou, sur décision de ce dernier, le vice-syndic des Communes membres de l'association, sans préjudice de la possibilité, pour le syndic et le vice-syndic, de se remplacer mutuellement en cas d'absence ou d'empêchement.
3. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que les fonctions de président soient remplies à tour de rôle par les membres du Conseil. ».

Art. 57  
(Sostituzione dell'articolo 95)

1. L'articolo 95 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 95  
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 e che lo statuto non riservi al Presidente.
2. Spetta, comunque, al Consiglio l'approvazione dei seguenti atti:
  - a) regolamenti;
  - b) bilancio preventivo;
  - c) rendiconto;
  - d) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;
  - e) atti di programmazione e di indirizzo;
  - f) statuto delle aziende e delle istituzioni.»

Art. 58  
(Modificazione all'articolo 97)

1. Il comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 59  
(Sostituzione dell'articolo 98)

1. L'articolo 98 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 98  
(Statuto)

1. Lo statuto dell'Associazione dei Comuni, approvato contestualmente all'accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del Presidente, le attribuzioni degli organi, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.»

Art. 60  
(Sostituzione dell'articolo 113)

1. L'articolo 113 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 113  
(Servizi pubblici locali)

1. Gli enti locali provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

Art. 57  
(Remplacement de l'art. 95)

1. L'art. 95 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 95  
(Compétences du Conseil)

1. Le Conseil se charge de tous les actes autres que ceux relevant des dirigeants au sens de l'art. 46, ou du président aux termes des statuts.
2. En tout état de cause, Le Conseil est compétent à l'effet de prendre les actes indiqués ci-après :
  - a) Règlements ;
  - b) Budget prévisionnel ;
  - c) Comptes ;
  - d) Actes portant détermination des modes de gestion des services publics locaux visés à l'art. 113 de la présente loi ;
  - e) Actes de planification et d'orientation ;
  - f) Statuts des agences et des institutions. ».

Art. 58  
(Modification de l'art. 97)

1. Le premier alinéa de l'art. 97 de la LR n° 54/1998 est abrogé.

Art. 59  
(Remplacement de l'art. 98)

1. L'art. 98 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 98  
(Statuts)

1. Les statuts des associations des Communes, approuvés parallèlement à l'accord, régissent notamment les modalités de nomination du président, les compétences des organes, l'organe de révision, l'organisation de l'association et les modalités d'information au sujet de l'activité de cette dernière. ».

Art. 60  
(Remplacement de l'art. 113)

1. L'art. 113 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 113  
(Services publics locaux)

1. Les collectivités locales pourvoient à la réglementation et à la gestion, à l'échelle supracommunale, des services publics qui ont pour objet la production de biens et l'exercice d'activités visant à la réalisation d'objectifs d'ordre social et au développement économique, civil et culturel des communautés locales.
2. La loi régionale établit les services réservés à titre exclusif aux Communes.

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;</li><li>b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;</li><li>c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;</li><li>d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;</li><li>e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.</li></ul> <p>4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.</p> <p>5. In ogni caso è disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.</p> <p>6. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la durata del rapporto;</li><li>b) gli aspetti economici;</li><li>c) le caratteristiche dell'attività;</li><li>d) i criteri per lo svolgimento del servizio;</li><li>e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;</li><li>f) le forme di partecipazione dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni;</li><li>g) le eventuali funzioni amministrative connesse;</li><li>h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;</li><li>i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;</li><li>j) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;</li><li>k) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.</li></ul> <p>7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su mo-</p> | <p>3. Les services publics locaux peuvent être gérés selon les modes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) En régie, au cas où les faibles dimensions ou les caractéristiques des services ne justifieraient pas la constitution d'une institution ou d'une agence ad hoc ;</li><li>b) Par concession à des tiers, choisis par marché public, lorsque des raisons techniques, économiques ou d'opportunité sociale l'exigent ;</li><li>c) Par une agence spéciale, pour ce qui est des services ayant une importance économique et fonctionnant dans des conditions analogues à celles des entreprises ;</li><li>d) Par le biais d'une institution, pour ce qui est des services sociaux et culturels ne fonctionnant pas dans des conditions analogues à celles des entreprises ;</li><li>e) Par une société de capitaux avec participation majoritaire de capitaux publics locaux, au cas où il serait opportun, du fait de la nature du service à fournir, de faire appel à la participation d'autres sujets publics ou privés, ou par une société avec participation majoritaire de capital privé, lorsque le choix des associés est effectué par marché public.</li></ul> <p>4. L'attribution du service peut s'accompagner de la délégation des fonctions administratives étroitement liées au fonctionnement de celui-ci.</p> <p>5. Un règlement régit l'exercice par la collectivité locale ou l'association des Communes, s'il y a lieu par le biais de bureaux prévus à cet effet, des fonctions de réglementation, d'orientation et de surveillance relatives aux sujets à qui le service public a été attribué.</p> <p>6. La collectivité locale ou l'association des Communes conclut avec les sujets à qui les services publics ont été attribués des contrats de service qui fixent :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) La durée du rapport ;</li><li>b) Les aspects économiques ;</li><li>c) Les caractéristiques de l'activité ;</li><li>d) Les critères de fonctionnement du service ;</li><li>e) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre ;</li><li>f) Les formes de participation de la collectivité locale ou de l'association des Communes ;</li><li>g) Les fonctions administratives éventuelles y afférentes ;</li><li>h) Les modalités de vérification des résultats ;</li><li>i) Les conséquences de cas d'inexécution et de dysfonctionnement ;</li><li>j) Les cas, les modalités et les conditions de résiliation ;</li><li>k) Les droits des usagers et le respect des conventions collectives du travail.</li></ul> <p>7. Le Gouvernement régional peut autoriser d'autres modes de gestion des services publics sur la deman-</p> |
|--|--|

tivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.».

Art. 61  
(Sostituzione dell'articolo 114)

1. L'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 114  
(Aziende speciali)

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei Comuni, finalizzato alla gestione di servizi a rilevanza economico-imprenditoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.
2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'azienda, gli organi, le loro competenze, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'azienda, le modalità di informazione sull'attività svolta.
3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:
  - a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;
  - b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
  - c) conferisce il capitale di dotazione;
  - d) determina le finalità e gli indirizzi;
  - e) nomina e revoca gli amministratori;
  - f) verifica i risultati della gestione;
  - g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.
5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di

de motivée des collectivités locales et pour des cas spécifiques afférents notamment à la coopération transfrontalière. ».

Art. 61  
(Remplacement de l'art. 114)

1. L'art. 114 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 114  
(Agences spéciales)

1. L'agence spéciale est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou des associations des Communes, visant à la gestion des services ayant une importance économique et fonctionnant dans des conditions analogues à celles des entreprises ; elle dispose de la personnalité morale, d'une autonomie de gestion et de statuts approuvés par l'organe représentatif de la collectivité locale ou de l'association des Communes. Sans préjudice des dispositions visées à la présente loi, son organisation et son activité sont régies par les dispositions des statuts et du code civil, pour autant qu'elles soient compatibles.
2. Les statuts régissent notamment les buts de l'agence, ses organes et leurs compétences, les modalités de nomination et de révocation des administrateurs, l'organe de révision, l'organisation et les modalités d'information au sujet de l'activité exercée par celle-ci.
3. L'activité de l'agence spéciale s'inspire des critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et l'équilibre du budget (dépenses et recettes, y compris les virements) doit être assuré.
4. Il appartient à la collectivité locale ou à l'association des Communes :
  - a) D'approuver le rapport prévisionnel et programmatic, en tant qu'instrument de planification générale fixant les choix et déterminant les objectifs de l'agence ;
  - b) D'approuver le budget prévisionnel et les comptes de l'agence ;
  - c) De constituer le capital de l'agence ;
  - d) De déterminer les buts et les orientations de l'agence ;
  - e) De nommer et de révoquer les administrateurs de l'agence ;
  - f) De vérifier les résultats de la gestion de l'agence ;
  - g) De pourvoir à la couverture des éventuels coûts d'ordre social déterminés à l'avance.
5. Les statuts peuvent prévoir que l'agence participe aux marchés en vue de l'attribution des services publics des autres collectivités locales et que l'activité de celle-ci s'étende au territoire des autres collecti-



altri enti locali che si convenzionino con l'ente di riferimento.

6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.».

Art. 62  
(Sostituzione dell'articolo 115)

1. L'articolo 115 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 115  
(Istituzioni)

1. L'istituzione è un ente strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni finalizzato all'esercizio di servizi sociali e culturali, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto della presente legge, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'istituzione, gli organi e le loro attribuzioni, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'istituzione, nonché le modalità di informazione sull'attività svolta.
3. L'istituzione uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:
  - a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi perseguiti dall'istituzione;
  - b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
  - c) conferisce il capitale di dotazione;
  - d) determina le finalità e gli indirizzi;
  - e) nomina e revoca gli amministratori;
  - f) verifica i risultati della gestione;
  - g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

vités locales, après passation d'une convention ad hoc.

6. Les contrats des personnels des agences spéciales sont signés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995. ».

Art. 62  
(Remplacement de l'art. 115)

1. L'art. 115 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 115  
(Institutions)

1. L'institution est un organisme opérationnel de la collectivité locale ou de l'association des Communes chargé de fournir des services sociaux et culturels ne fonctionnant pas dans des conditions analogues à celles des entreprises ; il est doté de la personnalité morale de droit public, de l'autonomie de gestion et de statuts approuvés par l'organe de représentation de la collectivité locale ou de l'association des Communes. Dans le respect de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement des institutions sont régis par les dispositions des statuts et du Code civil, pour autant qu'elles soient compatibles.
2. Les statuts régissent notamment les buts de l'institution, ses organes et leurs compétences, les modalités de nomination et de révocation des administrateurs, l'organe de révision, l'organisation et les modalités d'information au sujet de l'activité exercée par celle-ci.
3. L'activité de l'institution s'inspire des critères de l'efficacité, de l'efficience et de l'économicité et l'équilibre du budget (dépenses et recettes, y compris les virements) doit être assuré.
4. Il appartient à la collectivité locale ou à l'association des Communes :
  - a) D'approuver le rapport prévisionnel et programmatic, en tant qu'instrument de planification générale fixant les choix et déterminant les objectifs de l'institution ;
  - b) D'approuver le budget prévisionnel et les comptes de l'institution ;
  - c) De constituer le capital de l'institution ;
  - d) De déterminer les buts et les orientations de l'institution ;
  - e) De nommer et de révoquer les administrateurs de l'institution ;
  - f) De vérifier les résultats de la gestion de l'institution ;
  - g) De pourvoir à la couverture des éventuels coûts d'ordre social déterminés à l'avance.

5. Lo statuto può prevedere che l'istituzione eroghi i propri servizi anche a favore di altri enti locali che si convenzionano con l'ente di riferimento.
6. L'istituzione può avere personale proprio. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.».

Art. 63  
(Sostituzione dell'articolo 119)

1. L'articolo 119 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 119  
(Intervento sostitutivo)

1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

Art. 64  
(Modificazione all'articolo 120)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 120 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 25/2002, è aggiunto il seguente:

«5bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.».

Art. 65  
(Modificazione all'articolo 121)

1. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 38/2001, le parole «Entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2003».

Art. 66  
(Sostituzione dell'articolo 127)

1. L'articolo 127 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 127  
(Intervento sostitutivo)

1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il

5. Les statuts peuvent prévoir que l'institution fournisse ses prestations en faveur également d'autres collectivités locales ayant passé une convention avec la collectivité de référence.

6. L'institution peut avoir son propre personnel. Dans ce cas, les contrats y afférents sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995. ».

Art. 63  
(Remplacement de l'art. 119)

1. L'art. 119 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 119  
(Subrogation)

1. Au cas où les Communes n'adopteraient pas les statuts et les règlements dans les délais visés au présent chapitre, le président les somme d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

Art. 64  
(Modification de l'art. 120)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 120 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 25/2002, est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 bis. Les contrats des personnels des associations visées au quatrième alinéa du présent article sont passés par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats visée à l'art. 46 de la LR n° 45/1995. ».

Art. 65  
(Modification de l'art. 121)

1. Au premier alinéa de l'art. 121 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 38/2001, les mots « au plus tard le 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2003 ».

Art. 66  
(Remplacement de l'art. 127)

1. L'art. 127 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 127  
(Subrogation)

1. Si les délais visés au premier alinéa de l'art. 120 et aux articles 121, 122 et 125 de la présente loi ne sont pas respectés, le président de la Région somme

Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

SEZIONE II  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67  
(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni previgenti che prevedono nomine o designazioni di rappresentanti degli enti locali si intendono nel senso che la relativa competenza spetta al Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 68  
(Disposizioni di interpretazione autentica)

1. Al comma 4 dell'articolo 117 della l.r. 54/1998, per «specifici organi del Comune» si intendono esclusivamente il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
2. Al comma 1ter dell'articolo 125 della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per «specifici organi della Comunità montana» si intendono esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.

Art. 69  
(Disposizioni transitorie)

1. La prima seduta del Consiglio dei Sindaci, di cui all'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è convocata dal Presidente della Comunità montana in carica, entro trenta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge, si tiene entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età, fino all'elezione del Presidente.
2. Fino alla prima seduta del Consiglio dei Sindaci, continuano ad esercitare le proprie funzioni gli organi in carica delle Comunità montane.
3. Il Consiglio dei Sindaci provvede ad adeguare lo statuto della Comunità montana alle disposizioni dettate dalla presente legge, entro un anno dal proprio insediamento. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, prov-

les organes compétents de remplir leurs obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect du dit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. ».

II<sup>E</sup> SECTION  
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67  
(Dispositions de coordination)

1. Les mots « président du Gouvernement régional » sont remplacés partout par les mots « président de la Région ».
2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les nominations ou les désignations de représentants des collectivités locales prévues par les dispositions précédemment en vigueur sont du ressort du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 68  
(Dispositions en matière  
d'interprétation authentique)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 117 de la LR n° 54/1998, l'on entend par « organes spécifiques de la Commune » exclusivement le Conseil communal et la Junte communale.
2. À l'alinéa 1 ter de l'art. 125 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été introduit par le quatrième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre de la période 2000/2002), l'on entend par « organes spécifiques de la Communauté de montagne » exclusivement le Conseil et la Junte de la Communauté de montagne.

Art. 69  
(Dispositions transitoires)

1. La première séance du Conseil des syndics, visé à l'art. 81 bis de la LR n° 54/1998, tel qu'il été introduit par l'art. 46 de la présente loi, est convoquée par le président en fonctions de la Communauté de montagne dans les trente jours qui suivent la date des premières élections générales communales organisées après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ladite séance doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date de sa convocation et est présidée, jusqu'à l'élection du président, par le doyen d'âge.
2. Les organes de la Communauté de montagne continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la première séance du Conseil des syndics.
3. Dans un délai d'un an à compter de son installation, le Conseil des syndics doit adapter les statuts de la Communauté de montagne aux dispositions de la présente loi. Par ailleurs, il doit procéder, s'il y a lieu, à la

vede altresì ad adeguare, se del caso, i regolamenti dell'ente.

4. Fino all'adeguamento degli statuti si applicano le norme statutarie vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 70  
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 47, 69, 92 e 128 della l.r. 54/1998 sono abrogati.

CAPO II  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 71  
(Modificazioni all'articolo 2)

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale) sono abrogati.

Art. 72  
(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è inserito il seguente:

«Art. 14bis  
(Requisiti della candidatura)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.».

Art. 73  
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 4/1995, da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

modification des règlements dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des statuts.

4. Jusqu'à ce que les statuts n'aient pas fait l'objet des adaptations nécessaires, il est fait application des dispositions des statuts en vigueur, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la présente loi.
5. Si les délais visés aux premier et troisième alinéas du présent article s'écoulent sans que le Conseil des syndicats ait procédé aux adaptations nécessaires, le président de la Région somme ledit Conseil de remplir ses obligations dans un délai raisonnable. En cas de non-respect dudit délai, il nomme un commissaire dont les actes sont pris sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 70  
(Abrogations)

1. Les art. 47, 69, 92 et 128 de la LR n° 54/1998 sont abrogés.

CHAPITRE II  
MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE  
N° 4 DU 9 FÉVRIER 1995

Art. 71  
(Modification de l'art. 2)

1. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) sont abrogés.

Art. 72  
(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997, est ajouté l'article suivant :

« Art. 14 bis  
(Interdictions en matière de candidature)

1. Il est interdit à quiconque de se présenter comme candidat dans plusieurs Communes ou circonscriptions, lorsque les élections ont lieu à la même date.
2. Il est interdit à quiconque de se porter en même temps candidat aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseiller dans la même Commune ou dans des Communes différentes, ainsi que d'être candidat dans plusieurs listes d'une même Commune.

Art. 73  
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 4 septembre 2001, est remplacé comme suit :

«Art. 18  
(Perdita delle condizioni di eleggibilità  
e di incompatibilità)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/2001.
4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.»

Art. 74  
(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 4/1995, già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 19  
(Contestazione delle cause di ineleggibilità  
sopravvenute ed incompatibilità)

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte la contesta all'interessato stesso.
2. L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 19bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

« Art. 18  
(Inéligibilité et incompatibilité survenues)

1. La perte des conditions d'éligibilité visées à la présente loi comporte la démission d'office du syndic, du vice-syndic ou du conseiller communal et de circonscription intéressé.
2. Les causes d'incompatibilité, qu'elles existent au moment des élections ou qu'elles surviennent par la suite, comportent la démission d'office du syndic, du vice-syndic ou de conseiller communal et de circonscription intéressé.
3. Aux fins de l'élimination des causes d'inéligibilité survenues après les élections ou des causes d'incompatibilité, il est fait application des dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 15, tel qu'il a été remplacé par l'art. 2 de la LR n° 22/2001.
4. La cessation des fonctions doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité est survenue. ».

Art. 74  
(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000, est remplacé comme suit :

« Art. 19  
(Notification des causes d'inéligibilité  
survenues et des causes d'incompatibilité)

1. Lorsque l'une des causes d'inéligibilité visées à la présente loi se manifeste après les élections ou l'une des causes d'incompatibilité visées à la présente loi existe au moment des élections ou se vérifie par la suite, le Conseil dont fait partie la personne intéressée notifie à celle-ci ladite cause.
2. Dans les dix jours qui suivent, l'élu local peut présenter ses observations ou éliminer la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité.
3. Au cas où un recours serait introduit devant le pouvoir juridictionnel, aux termes de l'art. 19 bis, le délai de dix jours prévu par le deuxième alinéa du présent article court à compter de la notification dudit recours.
4. Dans les dix jours qui suivent le délai fixé au deuxième alinéa du présent article, le Conseil délibère définitivement et, s'il juge que la cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité subsiste, il invite l'intéressé soit à éliminer la cause d'inéligibilité, soit, en cas d'incompatibilité, à choisir le mandat qu'il entend conserver.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su istanza del Presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.».

Art. 75  
(Inserimento dell'articolo 19bis)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 4/1995, come sostituito dall'articolo 71, è inserito il seguente:

«Art. 19bis  
(Azione popolare)

1. La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del Consiglio comunale, ove previsto.».

Art. 76  
(Sostituzione dell'articolo 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 22  
(Tessera elettorale)

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).
2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

5. Si l'élu local n'y pourvoit pas dans les dix jours qui suivent, le Conseil le déclare démissionnaire d'office. Un recours peut être introduit devant le Tribunal territorialement compétent contre la délibération du Conseil y afférente.
6. La délibération susmentionnée doit être déposée au secrétariat du Conseil le jour suivant son adoption et notifiée à la personne déclarée démissionnaire d'office dans un délai de cinq jours.
7. La délibération visée au présent article sont prises d'office ou sur demande du président de la Région ou d'un électeur de la Commune. ».

Art. 75  
(Insertion de l'art. 19 bis)

1. Après l'art. 19 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été remplacé par l'art. 71 de la présente loi, est ajouté l'art. suivant :

« Art. 19 bis  
(Intervention populaire)

1. La démission d'office du syndic, du vice-syndic et des conseillers communaux et de circonscription peut être demandée par tout citoyen électeur de la Commune, par le président de la Région ou par toute autre personne intéressée, et ce, par un recours introduit devant le tribunal qui doit être notifié à l'élu local, ou aux élus locaux concernés, ainsi qu'au syndic ou, s'il y a lieu, au président du Conseil communal. ».

Art. 76  
(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 22  
(Carte électorale)

1. Est admis à voter l'électeur porteur, en sus d'une pièce d'identité, de la carte électorale visée au décret du Président de la République n° 299 du 8 septembre 2000 (Règlement sur l'institution, la délivrance, la mise à jour et le renouvellement de la carte électorale personnelle à caractère permanent, aux termes de l'art. 13 de la loi n° 120 du 30 avril 1999).
2. Les cartes électorales qui n'ont pas été remises et les duplicata des cartes détériorées, perdues ou volées sont délivrés par le bureau communal compétent qui reste ouvert à cet effet de 9 à 19 heures au moins, pendant les cinq jours précédant la consultation, et pendant toute la durée des opérations de vote, le jour du vote.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.».

Art. 77  
(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 11 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.

Art. 78  
(Modificazione all'articolo 34)

1. Il comma 9 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 è abrogato.

Art. 79  
(Modificazione all'articolo 39)

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale di cui all'articolo 22, da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione.».

Art. 80  
(Modificazioni all'articolo 40)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 4/1995 le parole «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle parole «della tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione».
2. Al comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 4/1995 le parole «al certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «alla tessera elettorale».

Art. 81  
(Modificazioni all'articolo 41)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole «Sul certificato elettorale dell'accompagnatore» sono sostituite dalle parole «Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto».
2. Al comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole «il certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale».
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 4/1995 le parole «il certificato» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale».

Art. 82  
(Modificazioni all'articolo 42)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati de-

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du DPR n° 299/2000. ».

Art. 77  
(Modification de l'art. 33)

1. Le onzième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

Art. 78  
(Modification de l'art. 34)

1. Le neuvième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

Art. 79  
(Modification de l'art. 39)

1. Le premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Seules les personnes qui présentent la carte électorale visée à l'art. 22, attestant qu'elles sont inscrites dans les sections respectives, sont autorisées à pénétrer dans la salle du vote. ».

Art. 80  
(Modification de l'art. 40)

1. Au premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 4/1995, les mots « de leur certificat électoral » sont remplacés par les mots « de leur carte électorale ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 4/1995, les mots « du certificat électoral » sont remplacés par les mots « de leur carte électorale ».

Art. 81  
(Modification de l'art. 41)

1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995, les mots « sur son certificat électoral » sont remplacés par les mots « sur sa carte électorale, dans l'espace destiné à la certification de l'exercice du droit de vote ».
2. Au quatrième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995, les mots « leur certificat électoral » sont remplacés par les mots « leur carte électorale ».
3. Au cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995 les mots «le certificat » sont remplacés par les mots « la carte électorale ».

Art. 82  
(Modification de l'art. 42)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article,

vono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.».

2. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.».

Art. 83  
(Modificazioni all'articolo 45)

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.».

2. Il comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.».

Art. 84  
(Modificazione all'articolo 50)

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull'apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi il

l'électeur doit faire parvenir au syndic de la Commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant sa volonté de voter dans l'établissement où il se trouve. Ladite déclaration doit porter le numéro de sa carte électorale et le numéro de la section à laquelle il est rattaché et, au bas de la page, la déclaration du responsable de l'établissement de soins certifiant qu'il y suit un traitement. Ledit responsable est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la Commune. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 4. Les électeurs en traitement dans des établissements de soins ne peuvent voter que sur présentation de leur carte électorale et de l'attestation visée à la lettre b) du troisième alinéa du présent article. Cette dernière est annexée par le président du bureau de vote au registre où figurent les numéros des cartes électorales des votants. ».

Art. 83  
(Modifications de l'art. 45)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, l'électeur doit faire parvenir au syndic de la Commune, au plus tard le troisième jour qui précède la date du vote, une déclaration attestant sa volonté de voter dans l'établissement où il est détenu. Ladite déclaration doit porter le numéro de sa carte électorale et le numéro de la section à laquelle il est rattaché et, au bas de la page, la déclaration du directeur de l'établissement certifiant qu'il y est détenu. Ledit directeur est chargé de transmettre la déclaration susmentionnée à la Commune. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 4. Les détenus ne peuvent voter que sur présentation de leur carte électorale et de l'attestation visée à la lettre b) du troisième alinéa du présent article. Cette dernière est annexée par le président du bureau de vote au registre où figurent les numéros des cartes électorales des votants. ».

Art. 84  
(Modification de l'art. 50)

1. Le premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Une fois l'identité de l'électeur contrôlée, le scrutateur appose le sceau de la section et la date du vote dans l'encadré de la carte électorale prévu à cet effet. Il note ensuite le numéro de ladite carte sur le registre y afférent. Le président tire alors de la boîte



presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.».

Art. 85  
(Modificazione all'articolo 51)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 6/2000, è sostituita dalla seguente:

«c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta;».

Art. 86  
(Modificazione all'articolo 53)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

«8bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.».

Art. 87  
(Modificazione all'articolo 57)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995, da ultimo modificato dall'articolo 6 della l.r. 22/2001, è aggiunto il seguente:

«4bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.».

Art. 88  
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12bis, 61 e 71 della l.r. 4/1995 sono abrogati.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5;
  - b) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

un bulletin qu'il remet à l'électeur avec un crayon à copier. ».

Art. 85  
(Modification de l'art. 51)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 6/2000, est remplacée comme suit :

« c) Procède à la détermination du nombre des votants d'après la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription, la liste prévue aux art. 42, 43, 44 et 45 de la présente loi et le registre visé au premier alinéa de l'art. 50 et portant les numéros des cartes électorales des votants. Avant le commencement des opérations de dépouillement, lesdites listes doivent être paraphées, sur chaque page, par le président et par deux scrutateurs, puis mises sous pli cacheté avec le registre portant les numéros des cartes électorales des votants. Tout électeur présent a la faculté d'apposer sa signature sur ledit pli qui est immédiatement remis au tribunal d'Aoste. Ce dernier en délivre récépissé. ».

Art. 86  
(Modification de l'art. 53)

1. Après le huitième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, est ajouté l'alinéa suivant :

« 8 bis. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des suffrages nominatifs obtenus par ledit candidat. ».

Art. 87  
(Modification de l'art. 57)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'art. 6 de la LR n° 22/2001, est ajouté l'alinéa suivant :

« 4 bis. Le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme du chiffre électoral de la liste et des suffrages nominatifs obtenus par ledit candidat. ».

Art. 88  
(Abrogations)

1. Les art. 1<sup>er</sup>, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 bis, 61 et 71 de la LR n° 4/1995 sont abrogés.
2. Sont par ailleurs abrogés les dispositions indiquées ci-après :
  - a) Art. 2, 3, 4 et 5 de la loi régionale n° 5 du 7 février 1997 ;
  - b) Art. 1<sup>er</sup>, 2 et 3 de la loi régionale n° 6 du 29 février 2000.

3. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole «, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71».

4. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole «, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 marzo 2003.

Il Presidente  
LOUVIN

#### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 182

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4174 del 11 novembre 2002);
- presentato al Consiglio regionale in data 19 novembre 2002;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti I e II in data 27 novembre 2002;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 4 marzo 2003, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere VIÉRIN Dino;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 7 marzo 2003, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere OTTOZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 2003, con deliberazione n. 3113/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 26 marzo 2003.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
31 MARZO 2003, N. 8

**Nota all'articolo 1:**

3. À la fin du premier alinéa de l'art. 64 de la LR n° 4/1995, les mots «sans préjudice des décisions définitives du Conseil communal, aux termes de l'art. 71 de la présente loi » sont supprimés.

4. À la fin du premier alinéa de l'art. 65 de la LR n° 4/1995 les mots «sans préjudice des décisions définitives du Conseil communal, aux termes de l'art. 71 de la présente loi » sont supprimés.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de la respecter et de la faire respecter comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 31 mars 2003.

Le président,  
Roberto LOUVIN

#### TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 182

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 4174 du 11 novembre 2002) ;
- présenté au Conseil régional en date du 19 novembre 2002 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil I<sup>re</sup> et II<sup>me</sup> en date du 27 novembre 2002 ;
- examiné par la II<sup>me</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 4 mars 2003 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller VIÉRIN Dino ;
- examiné par la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 7 mars 2003 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller OTTOZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 mars 2003, délibération n° 3113/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 26 mars 2003.

<sup>(1)</sup> Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. In applicazione degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.»

**Nota all'articolo 2:**

<sup>(2)</sup> Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali.».

**Nota all'articolo 3:**

<sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma possono conservarli.».

**Nota all'articolo 4:**

<sup>(4)</sup> Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.».

**Nota all'articolo 5:**

<sup>(5)</sup> L'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 19  
Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.
3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.
6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.».

**Nota all'articolo 9:**

<sup>(6)</sup> Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:  
a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

- b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;  
c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;  
d) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati.».

**Nota all'articolo 10:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 21  
(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
  - a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;
  - b) regolamento del Consiglio;
  - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
  - d) rendiconto;
  - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
  - g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
  - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'art. 46, comma 2, lo statuto del Comune può attribuire al Consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:
  - a) regolamenti;
  - b) piani, programmi e progetti;
  - c) dotazione organica del personale;
  - d) partecipazione a società di capitali;
  - e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - f) determinazione delle tariffe di cui alla lett. e);
  - g) acquisti e alienazioni immobiliari;
  - h) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
  - i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.».

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(8)</sup> L'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 22  
(Composizione della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale.
2. Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale.
3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei

*requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.*

- 4 *Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.».*

**Nota all'articolo 13:**

- <sup>(9)</sup> L'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 23

*(Competenze della Giunta comunale)*

1. *La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.*
2. *La competenza degli atti di cui all'art. 21, comma 2, spetta di diritto alla Giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto comunale al Consiglio comunale.».*

**Nota all'articolo 14:**

- <sup>(10)</sup> Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «1. *La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.».*

**Note all'articolo 15:**

- <sup>(11)</sup> Il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «4. *In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.».*

- <sup>(12)</sup> Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «*In mancanza, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi.».*

- <sup>(13)</sup> Il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «7. *Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.».*

- <sup>(14)</sup> Il comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

- «8. *Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.».*

**Nota all'articolo 16:**

- <sup>(15)</sup> L'articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 28

*(Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)*

1. *Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.*
2. *Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Giunta regionale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.».*

**Nota all'articolo 17:**

- <sup>(16)</sup> Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «2. *Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vicesindaco funzioni proprie.».*

**Nota all'articolo 21:**

- <sup>(17)</sup> L'articolo 31 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 31

*(Astensione dalle deliberazioni)*

1. *I componenti degli organi collegiali dei Comuni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.*
2. *L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.».*

**Nota all'articolo 22:**

- <sup>(18)</sup> L'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 prevedeva quanto segue:

«Art. 33

*(Statuto comunale)*

1. *Ogni Comune adotta il proprio statuto.*
2. *Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.*
3. *Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione, e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.*
4. *Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Giunta*

regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.».

**Nota all'articolo 23:**

<sup>(19)</sup> Il comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, lo statuto comunale prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.».

**Nota all'articolo 24:**

<sup>(20)</sup> Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.».

**Nota all'articolo 25:**

<sup>(21)</sup> Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).».

**Nota all'articolo 26:**

<sup>(22)</sup> Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «4 Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.».

**Nota all'articolo 27:**

<sup>(23)</sup> Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

- «1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, se-

condo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 59/1991.».

**Nota all'articolo 28:**

<sup>(24)</sup> L'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 48  
(Tipologia degli enti)

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), possono essere istituite qualifiche dirigenziali, da coprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995 o con le procedure di mobilità di cui all'art. 47, nelle Comunità montane e nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.».

**Nota all'articolo 29:**

<sup>(25)</sup> L'articolo 49 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 49  
(Segretari comunali)

1. Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'art. 44, si applicano le norme di cui alla l.r. 46/1998.».

**Nota all'articolo 31:**

<sup>(26)</sup> L'articolo 61 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 61  
(Composizione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta ed è presieduto da uno dei suoi membri.».

**Nota all'articolo 32:**

<sup>(27)</sup> L'articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 62  
(Costituzione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura comunale.».

**Nota all'articolo 33:**

<sup>(28)</sup> Il comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

- «1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.».

**Nota all'articolo 34:**

<sup>(29)</sup> L'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 65  
(Funzioni e competenze del  
Consiglio permanente degli enti locali)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.
2. In particolare, il Consiglio:
  - a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione;
  - b) può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve tempestivamente dare risposta;
  - c) esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;
  - d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.
3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i disegni di legge regionali presentati.
4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, si intendono favorevoli.».

**Nota all'articolo 35:**

<sup>(30)</sup> L'articolo 68 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 68  
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le norme regionali che prevedono forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.».

**Nota all'articolo 37:**

<sup>(31)</sup> L'articolo 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 70  
(Controlli sugli organi)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli organi degli altri enti locali.
2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale), e successive modificazioni.
3. Il parere previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento

della regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.».

**Nota all'articolo 37:**

<sup>(32)</sup> Il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana.».

**Nota all'articolo 41:**

<sup>(33)</sup> L'articolo 75 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 75  
(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana:
  - a) il Consiglio della Comunità;
  - b) la Giunta della Comunità;
  - c) il Presidente.».

**Nota all'articolo 42:**

<sup>(34)</sup> Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuto dell'ente;
- b) regolamento del Consiglio;
- c) bilancio preventivo e relative variazioni;
- d) rendiconto;
- e) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
- f) atti di programmazione e di indirizzo;
- g) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.».

**Nota all'articolo 43:**

<sup>(35)</sup> Il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori, scelti tra i consiglieri della Comunità montana, stabilito dallo statuto.».

<sup>(36)</sup> Il comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta della Comunità si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.».

**Nota all'articolo 44:**

<sup>(37)</sup> La rubrica dell'articolo 80 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«(Presidente)».

**Nota all'articolo 45:**

<sup>(38)</sup> Il comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«3. Ai membri della Giunta della Comunità montana si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, della l.r. 4/1995.».

**Nota all'articolo 50:**

<sup>(39)</sup> L'articolo 84 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 prevedeva quanto segue:

«Art. 84  
(Ruolo della Regione)

1. Entro il 31 dicembre 2001, con la medesima procedura di cui all'art. 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'art. 85».

**Nota all'articolo 51:**

<sup>(40)</sup> L'articolo 85 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 85  
(Ruolo dei Comuni)

1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».

**Nota all'articolo 52:**

<sup>(41)</sup> Il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, per la cui approvazione si applicano le procedure di cui all'art. 33, comma 2.».

**Nota all'articolo 54:**

<sup>(42)</sup> Il comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47.».

**Nota all'articolo 55:**

<sup>(43)</sup> L'articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

«Art. 93  
(Definizione)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per gli enti locali.
2. Possono essere membri di una Associazione di Comuni anche comunità locali di altro Stato ad essa contermini, in conformità con gli accordi e le norme vigenti relativi alla cooperazione frontiera.
3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri ivi comprese le forme di utilizzo del personale.».

**Nota all'articolo 56:**

<sup>(44)</sup> L'articolo 94 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 94  
(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:
  - a) il Consiglio dei Sindaci;
  - b) il Presidente.».

**Nota all'articolo 57:**

<sup>(45)</sup> L'articolo 95 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 95  
(Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della l.r. 45/1995 e che lo statuto non riservi al Presidente.
2. Spetta comunque al Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri, l'approvazione dei seguenti atti:
  - a) regolamenti;
  - b) bilancio preventivo;
  - c) rendiconto;
  - d) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;
  - e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
  - f) programma annuale di attività;
  - g) atti di programmazione e di indirizzo;
  - h) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.».

**Nota all'articolo 58:**

<sup>(46)</sup> Il comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«1. Segretario dell'Associazione è, anche a rotazione, il segretario comunale di uno dei Comuni membri.»

**Nota all'articolo 59:**

<sup>(47)</sup> L'articolo 98 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 98  
(Statuto)

1. *Lo statuto, approvato dai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione, disciplina in particolare le modalità di nomina del Presidente, le competenze degli organi, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.»*

**Nota all'articolo 60:**

<sup>(48)</sup> L'articolo 113 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 113  
(Servizi pubblici locali)

1. *I Comuni e le Comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.*
2. *I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.*
3. *I Comuni e le Comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:*
  - a) *in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;*
  - b) *in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;*
  - c) *a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;*
  - d) *a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;*
  - e) *a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.*
4. *L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.*
5. *In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.*
6. *L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:*
  - a) *la durata del rapporto;*
  - b) *gli aspetti economici;*
  - c) *le caratteristiche dell'attività;*
  - d) *i criteri per lo svolgimento del servizio;*
  - e) *gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;*
  - f) *le forme di partecipazione dell'ente locale;*
  - g) *le eventuali funzioni amministrative connesse;*

- h) *le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;*
- i) *le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;*
- l) *i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;*
- m) *i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.*

7. *La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.»*

**Nota all'articolo 61:**

<sup>(49)</sup> L'articolo 114 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 114  
(Aziende speciali)

1. *L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.*
2. *Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.*
3. *L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.*
4. *L'ente locale:*
  - a) *approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;*
  - b) *approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;*
  - c) *conferisce il capitale di dotazione;*
  - d) *determina le finalità e gli indirizzi;*
  - e) *nomina e revoca gli amministratori;*
  - f) *verifica i risultati della gestione;*
  - g) *provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.*
5. *Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.*
6. *I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della l.r. 45/1995.»*

**Nota all'articolo 62:**

<sup>(50)</sup> L'articolo 115 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 115  
(Istituzioni)

1. *L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale.*
2. *Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.*



3. *Ai fini della gestione, lo statuto può prevedere che l'istituzione abbia un proprio bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'ente locale, ed un proprio rendiconto.».*

**Nota all'articolo 63:**

<sup>(51)</sup> L'articolo 119 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 119  
(Potere sostitutivo)

1. *Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».*

**Nota all'articolo 64:**

<sup>(52)</sup> L'articolo 120 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

«Art. 120  
Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative.

1. *Entro il 31 dicembre 2003, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:*
- a) *attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;*
- b) *attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;*
- c) *mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli artt. 103, 104 e 105.*
2. *I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.*
3. *Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.*
4. *I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei Comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.*
5. *Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei Comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.».*

**Nota all'articolo 65:**

<sup>(53)</sup> Il comma 1 dell'articolo 121 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevedeva quanto segue:

- «1. *Entro il 31 dicembre 2002, i Comuni provvedono all'ade-*

*guamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.».*

**Nota all'articolo 66:**

<sup>(54)</sup> L'articolo 127 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 127  
(Intervento sostitutivo)

1. *Trascorsi inutilmente i termini di cui agli artt. 120, comma 1, 121, 122 e 123, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di commissari ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.».*

**Note all'articolo 68:**

<sup>(55)</sup> Il comma 4 dell'articolo 117 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«4. *Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.».*

<sup>(56)</sup> Il comma 1 ter dell'articolo 125 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, introdotto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevede quanto segue:

«1-ter. *Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Comunità montane, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi della Comunità montana. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta della Comunità o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.».*

**Nota all'articolo 70:**

<sup>(57)</sup> L'articolo 47 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 47  
(Mobilità del personale)

1. *Con regolamento regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la mobilità del personale tra gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.*
2. *La mobilità del personale può anche essere temporanea, finalizzata allo studio ed alla realizzazione di obiettivi specifici.».*

L'articolo 69 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 69  
(Controlli sugli atti)

1. *Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Comunità montane,*

degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle consorzierie è esercitato dalla Regione, ai sensi dell'art. 43, comma primo, dello Statuto speciale.

2. All'esercizio dei controlli provvede la struttura dirigenziale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1995, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

L'articolo 92 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 92  
(Segretario)

1. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 9 della l.r. 46/1998.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della l.r. 46/1998 si applicano anche alle Comunità montane.».

L'articolo 128 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

«Art. 128  
(Controllo sugli atti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 69, comma 2, il controllo sugli atti degli enti locali continua ad essere esercitato dalla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 1994, n. 41 e 16 dicembre 1997, n. 40.».

#### Nota all'articolo 71:

<sup>(58)</sup> I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedevano quanto segue:

- «3. Nei comuni di cui alle lett. a), b), e c) del comma 1 il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.
4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.
5. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per gli adempimenti di cui all'art. 5. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e del vice sindaco neoeletti. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
6. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 5, occupa il posto immediatamente successivo.».

#### Nota all'articolo 72:

<sup>(59)</sup> L'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 prevede quanto segue:

«Articolo 14  
(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.
- 1 bis. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996.».

#### Nota all'articolo 73:

<sup>(60)</sup> L'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22 prevedeva quanto segue:

«Articolo 18  
(Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale o circoscrizionale.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8.
4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.».

#### Nota all'articolo 74:

<sup>(61)</sup> L'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 prevedeva quanto segue:

«Articolo 19  
(Termini e procedure)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 3 bis. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 3 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su azione promossa dal Presidente della Giunta regionale, o su istanza di qualsiasi elettore del comune o di chiunque altro vi abbia interesse.».

**Nota all'articolo 75:**

- <sup>(62)</sup> Leggasi «come sostituito dall'articolo 74» anziché «come sostituito dall'articolo 71» erroneamente indicato nel testo di legge. [N.d.R.]

**Nota all'articolo 76:**

- <sup>(63)</sup> L'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Articolo 22  
(Certificati elettorali)

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.
2. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.
3. Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.
4. Quando la persona cui è consegnato il certificato non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
5. Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.
6. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.
7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.
8. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei sei giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore nove alle diciannove e nel giorno dell'elezione per tutta la durata delle operazioni di votazione.».

**Nota all'articolo 77:**

- <sup>(64)</sup> Il comma 11 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«11. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.».

**Nota all'articolo 78:**

- <sup>(65)</sup> Il comma 9 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«9. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare la candidatura alla carica di consigliere in più di una lista dello stesso comune.».

**Nota all'articolo 79:**

- <sup>(66)</sup> Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'art. 22.».

**Note all'articolo 80:**

- <sup>(67)</sup> Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.».

- <sup>(68)</sup> Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 38, comma 6, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 9.».

**Note all'articolo 81:**

- <sup>(69)</sup> Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.».

- <sup>(70)</sup> Il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.».

<sup>(71)</sup> Il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.».

#### **Note all'articolo 82:**

<sup>(72)</sup> Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.».

<sup>(73)</sup> Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lett. b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.».

#### **Note all'articolo 83:**

<sup>(74)</sup> Il comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.».

<sup>(75)</sup> Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione,

oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lett. b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.».

#### **Nota all'articolo 84:**

<sup>(76)</sup> Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.».

#### **Nota all'articolo 85:**

<sup>(77)</sup> La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 prevedeva quanto segue:

«c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli art. 42, 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta.».

#### **Nota all'articolo 86:**

<sup>(78)</sup> Il comma 8 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevede quanto segue:

«8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

#### **Nota all'articolo 87:**

<sup>(79)</sup> Il comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22 prevede quanto segue:

«4. Compite le operazioni di cui al comma 3 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti al-

*le liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».*

**Nota all'articolo 88:**

<sup>(80)</sup> L'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 1  
(Organi).

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.».

L'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 3  
(Composizione della giunta).

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, dal vice sindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, non superiore a cinque nei comuni con popolazione da 3.001 abitanti a 15.000 abitanti e non superiore a sei nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Il vice sindaco assume di diritto la carica di assessore che è comunque compresa nel numero massimo di assessori stabilito nel comma 1.
3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina alla carica di assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.».

L'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 5  
(Nomina della giunta).

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nella prima seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, nomina, su proposta del sindaco, la giunta, ad eccezione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.
3. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il consiglio comunale può, su proposta motivata del sindaco, revocare uno o più assessori, con esclusione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, votando con le modalità previste al comma 2.
4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta, determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta, è effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, comunque non oltre trenta giorni

dalla vacanza, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco nomina i componenti della giunta, ad eccezione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.
7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori, ad eccezione del vice sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, sostituisce gli assessori entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al consiglio comunale. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al sindaco, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
8. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è demandata ai consigli comunali la facoltà di prevedere, nell'ambito dei rispettivi statuti, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore.
- 8 bis. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora, in sede di convalida, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 19, comma 2, il consiglio comunale procede nella trattazione dell'ordine del giorno dopo la convalida degli altri componenti il consiglio stesso.
9. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini in primo grado del sindaco e del vice sindaco.».

L'articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 6  
(Mozione di sfiducia).

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.».

L'articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 7

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco).

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco eletto questi viene sostituito dal vice sindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del consiglio comunale.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vice sindaco che ha assunto la carica di sindaco ai sensi del comma 1, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vice sindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di sindaco ai sensi del comma 1, questi viene sostituito, nella carica di assessore, con le modalità di cui all'art. 5.
4. In caso di contemporanee dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e del vice sindaco eletti la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 o in qualsiasi altro caso si verifichi lo scioglimento del consiglio si procede, con il decreto di scioglimento, alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.
6. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni.
7. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vice sindaco, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
8. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, del vice sindaco e della giunta.»

L'articolo 8 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 8

(Scioglimento del consiglio comunale)

1. Si procede allo scioglimento del consiglio comunale, oltre che nei casi previsti dagli art. 6 e 7 della presente legge e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni:
  - a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
  - b) quando, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del sindaco, non abbia provveduto all'elezione della giunta;
  - c) quando il consiglio, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del sindaco, non abbia approvato gli indirizzi generali di governo.»

L'articolo 10 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 10

(Indennità e rimborsi spese).

1. Al sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio ed ai consiglieri possono essere corrisposti indennità e rimborsi spese, a norma di legge.»

L'articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 11

(Durata del mandato)

1. Il sindaco, il vice sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.
- 4 bis. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2, della l. 142/1990.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.»

L'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 12

(Decadenza da consigliere).

1. La decadenza dalla carica di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.
2. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale di Aosta (in seguito denominato Tribunale).
3. La decadenza dalla carica di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco o al presidente del consiglio comunale, ove previsto.

4. L'azione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere promossa anche dal Presidente della Giunta regionale.
5. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco e di vice sindaco.
6. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi all'ineleggibilità e alla decadenza dalla carica di sindaco e di vice sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'art. 9.».

L'articolo 12bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 12 bis  
(Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze)

1. Ai fini della validità delle sedute e della determinazione delle maggioranze in seno al consiglio comunale si prendono in considerazione anche il sindaco ed il vice sindaco.».

L'articolo 61 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 61  
(Surrogazioni e supplenze).

1. Nei consigli comunali e circoscrizionali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.
2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della l. 55/1990, e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
4. Il sindaco viene surrogato una sola volta ed esclusivamente dal vice sindaco a lui collegato nel primo turno di elezioni.».

L'articolo 71 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«Art. 71  
(Sostituzione degli ineleggibili).

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni.
2. .».

<sup>(81)</sup> Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 prevedevano quanto segue:

«Art. 2  
(Modificazioni all'art. 5)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 sono soppresse le parole "per la nomina".
2. Il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta, determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta, è effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.».

3. Il comma 7 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori, ad eccezione del vice sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, sostituisce gli assessori entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al consiglio comunale. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al sindaco, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

«8 bis. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora, in sede di convalida, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 19, comma 2, il consiglio comunale procede nella trattazione dell'ordine del giorno dopo la convalida degli altri componenti il consiglio stesso.».

Art. 3  
(Modificazioni all'art. 7)

1. Il comma 7 dell'art. 7 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«7. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vice sindaco, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.».

Art. 4  
(Modificazioni all'art. 11)

1. Il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 4/1995 è inserito dal seguente:

“4 bis. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2, della l. 142/1990.”.

Art. 5  
(Inserimento dell'art. 12 bis)

1. Dopo l'art. 12 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis  
(Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze)

1. Ai fini della validità delle sedute e della determinazione delle maggioranze in seno al consiglio comunale si prendono in considerazione anche il sindaco ed il vice sindaco”.

<sup>(82)</sup> Gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 prevedevano quanto segue:

«Art. 1  
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente:

“2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un “Sì” o un “No” sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.”.

Art. 2  
(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.”.

Art. 3  
(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

<sup>(83)</sup> Il comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71.».

<sup>(84)</sup> Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

«1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune, e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.».

## Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10.

**Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

## Loi régionale n° 10 du 9 avril 2003,

**portant aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :



Art. 1  
(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, intervengono mediante la concessione di provvidenze economiche in favore di soggetti nefropatici cronici e trapiantati, al fine di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di disagio o di emarginazione.
2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.

Art. 2  
(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande e la documentazione da allegare.
2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998 e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge è dettata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3  
(Destinatari)

1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta, sottoposti a emodialisi, ospedaliera o domiciliare, e a dialisi peritoneale, nonché ai trapiantati.
2. Le provvidenze sono erogate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e fino al giorno di interruzione del trattamento ovvero, per i trapiantati, fino al dodicesimo mese dalla data del trapianto.

Art. 1<sup>er</sup>  
(Objectifs)

1. Au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 (portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales), les Communes peuvent prendre, directement ou à l'échelle supracommunale, des mesures d'aide économique en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein, afin de pallier et d'éliminer les problèmes d'ordre économique susceptibles de générer des situations difficiles ou une marginalisation des intéressés.
2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée à l'art. 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les fonctions visées au premier alinéa du présent article sont exercées par la Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'assistance économique.

Art. 2  
(Renvoi)

1. Dans le respect des dispositions de la présente loi, les Communes règlent, directement ou à l'échelle supracommunale, tous les autres aspects des procédures administratives visant à l'octroi d'aides économiques en faveur des sujets visés à l'article 3 de la présente loi et définissent notamment les modalités de présentation des demandes et les pièces à annexer à ces dernières.
2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée à l'art. 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 et dans l'attente de l'adoption des actes visés à l'art. 1<sup>er</sup>, le Gouvernement régional délibère la réglementation visant à l'octroi des aides économiques qui font l'objet de la présente loi.

Art. 3  
(Destinataires)

1. Peuvent bénéficier de la présente loi les résidents d'une commune de la Vallée d'Aoste atteints de néphropathies chroniques sous hémodialyse, à domicile ou en milieu hospitalier, sous dialyse péritonéale ou ayant subi une greffe du rein.
2. Les aides sont versées à partir du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande y afférente et jusqu'à la date de cessation du traitement ou, en cas de greffe, jusqu'au douzième mois suivant la date de l'intervention.

Art. 4  
(Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica inferiore alla soglia d'accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004).

Art. 5  
(Entità)

1. L'entità delle provvidenze economiche è stabilita nelle seguenti misure massime annue:
  - a) euro 3.000 per le persone sottoposte ad emodialisi ospedaliera e per i trapiantati;
  - b) euro 3.600 per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;
  - c) euro 5.000 per le persone sottoposte ad emodialisi domiciliare.
2. Qualora le provvidenze economiche erogate nelle misure indicate al comma 1 consentano di superare l'ammontare dell'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 4, le stesse sono ridotte sino a concorrenza di detto ammontare.

Art. 6  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
  - a) la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70;
  - b) la legge regionale 15 luglio 1985, n. 43;
  - c) l'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
  - d) l'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Art. 7  
(Norma transitoria)

1. Le provvidenze economiche erogate ai sensi della l.r. 70/1979 e della l.r. 43/1985 sono trasformate in assegni ad personam nella misura in godimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli assegni di cui al comma 1 sono alternativi alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 8  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2003 e in annui euro 450.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e benefi-

Art. 4  
(Critères d'admission)

1. Les aides sont octroyées aux sujets visés à l'art. 3 dont l'indicateur de la situation économique est inférieur au seuil d'accès défini par le Gouvernement régional au numéro 9 de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004).

Art. 5  
(Montant)

1. Le montant annuel des aides est établi comme suit :
  - a) 3 000 euros par personne sous hémodialyse en milieu hospitalier ou ayant subi une greffe du rein ;
  - b) 3 500 euros par personne sous dialyse péritonéale ;
  - c) 5 000 euros par personne sous hémodialyse à domicile ;
2. Si le versement de l'aide économique visée au premier alinéa du présent article permet à l'indicateur de la situation économique de l'intéressé, visé à l'art. 4 de la présente loi, de dépasser le seuil fixé, le montant de l'aide est réduit jusqu'à concurrence dudit seuil.

Art. 6  
(Abrogations)

1. Sont abrogés :
  - a) la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979 ;
  - b) la loi régionale n° 43 du 15 juillet 1985 ;
  - c) l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 ;
  - d) l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Art. 7  
(Dispositions transitoires)

1. Les aides économiques versées au sens de la LR n° 70/1979 et de la LR n° 43/1985 sont converties en indemnités personnelles du même montant, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les indemnités susmentionnées ne sauraient être cumulées avec les aides prévues par la présente loi.

Art. 8  
(Disposizioni finanzières)

1. La dépense relative à l'application de la présente loi est fixée à 350 000 euros pour l'année 2003 et à 450 000 euros par an, à partir de 2004.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits au titre de l'objectif pro-

cenza pubblica), e si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, rispettivamente, per l'anno 2003 nel capitolo 61313 (Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà) e, per gli anni 2004 e 2005, nel capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 9**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 aprile 2003.

Il Presidente  
LOUVIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 190

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 449 del 10 febbraio 2003);
- presentato al Consiglio regionale in data 13 febbraio 2003;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 27 febbraio 2003;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 27 febbraio 2003;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 21 marzo 2003 e relazione del Consigliere CUC;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 25 marzo 2003;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 2003, con deliberazione n. 3145/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 8 aprile 2003.

grammaticque 2.2.3.03. (Aide sociale et assistance publique), est couverte, pour l'année 2003, par les crédits inscrits au chapitre 61313 (Aides en faveur de sujets en difficulté) et, pour les années 2004 et 2005, par les crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales) de la partie dépenses du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région.

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

**Art. 9**  
*(Déclaration d'urgence)*

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 9 avril 2003.

Le président,  
Roberto LOUVIN

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Projet de loi n° 190

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 449 du 10 février 2003) ;
- présenté au Conseil régional en date du 13 février 2003 ;
- soumis à la V<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 27 février 2003 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 27 février 2003 ;
- examiné par la V<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 21 mars 2003 et rapport du Conseiller CUC ;
- examiné par la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 25 mars 2003 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 2 avril 2003, délibération n° 3145/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 8 avril 2003.

**Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
9 APRILE 2003, N. 10

**Note all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 prevede quanto segue:

«Art. 3  
(Funzioni amministrative trasferite ai Comuni)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 2, sono trasferite ai Comuni, nelle materie di cui all'articolo 1 e con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, tutte le funzioni amministrative svolte dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.».

<sup>(2)</sup> L'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, prevede quanto segue:

«Art. 11  
(Criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:
  - a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 82;
  - b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;
  - c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;
  - d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;
  - e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali della Comunità montana.».

**Nota all'articolo 2:**

<sup>(3)</sup> Vedasi nota 2.

**Nota all'articolo 3:**

<sup>(4)</sup> L'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:

«9) definisce le soglie d'accesso alle prestazioni sociali age-

volate e determina i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;».

**Note all'articolo 6:**

<sup>(5)</sup> La legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 concernente: «Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 11 del 29 dicembre 1979

<sup>(6)</sup> La legge regionale 15 luglio 1985, n. 43 concernente: «Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 concernente provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 14 del 1 agosto 1985.

<sup>(7)</sup> L'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003» prevedeva quanto segue:

«Art. 16  
(Modificazione alla legge regionale  
7 dicembre 1979, n. 70)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 (Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale) è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. Ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale a favore dei lavoratori subordinati alla data del 31 dicembre 2000.».

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 70/1979 è abrogato.».

<sup>(8)</sup> L'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 concernente: «Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004» prevedeva quanto segue:

«Art. 12  
(Interpretazione autentica dell'articolo 2  
della legge regionale 7 dicembre 1979, n.70)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1979, n.70 (Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale) va interpretato nel senso che l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale non può, comunque, avere decorrenza anteriore alla data di presentazione della relativa istanza da parte del paziente.».